

CXIII.

TORNATA DEL 28 APRILE 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Votazione per la nomina di un Commissario all'Amministrazione del Fondo del Culto — Seguito della discussione del progetto di legge sullo scrutinio di lista — Discorso dei Senatori Brioschi e Majorana-Calatabiano — Proclamazione del risultato della votazione fatta in principio di seduta — Discorsi dei Senatori Cambrey-Digny e Canonico.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, Presidente del Consiglio, e di Grazia e Giustizia; e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **CORSI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la nomina di un Commissario all'amministrazione del Fondo del Culto per l'anno 1882, in surrogazione del Senatore Giovanola, dimissionario.

I signori Senatori sono pregati di venire a depositare le loro schede di mano in mano che saranno chiamati.

(Il Senatore, *Segretario*, **VERGA** fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte per quei Senatori che sopravverranno nell'Aula.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 174.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per lo scrutinio di lista nelle operazioni elettorali politiche.

Prego i signori Senatori a riprendere i loro posti.

La parola spetta all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore **BRIOSCHI.** È questa la prima volta, egregi Colleghi, se le mie reminiscenze sono esatte, che una Commissione onorata dell'incarico di esaminare un progetto di legge si presenta davanti a voi senza una conclusione. Nè il fatto si arresta qui, giacchè, come ebbeggià ad annunciarvi il nostro Relatore, la Commissione si divise in parti eguali, ed i cinque Senatori che col loro voto contrario all'articolo 1 del progetto di legge, determinarono lo stato attuale di cose, non sono d'accordo tra loro; come pure, soggiungo io, una non completa armonia di opinioni trapelava dalle parole dei nostri avversari.

Quali sono le ragioni di questo fatto? Me ne permetto una breve analisi, la quale non è punto oziosa, perchè ci fa tosto penetrare nel vivo della quistione che il Senato ha ora davanti a sè.

Nessuno di certo suppone che in questa analisi io debba tener conto di tendenze o di rapporti personali, e fors'anco non ne ho d'uopo, giacchè il fatto è spiegabile indipendentemente da essi.

Rammentiamo, o Signori, che sono appena scorsi tre mesi dacchè promulgavasi una nuova legge elettorale per effetto della quale il corpo degli elettori potrà essere quadruplicato. Coloro i quali hanno da lungo tempo abbandonate le astruserie metafisiche in materia elettorale, che fecero la delizia degli ultimi anni del secolo scorso e di buona parte del pre-

sente in un paese a noi vicino, preoccupati dall'ampiezza del nuovo suffragio e soprattutto di quanto d'artificiale poteva presumersi in esso, dovevano desiderare che la esperienza si compiesse in condizioni, rispetto al metodo di elezione, che non differissero dalle precedenti, le quali avrebbero potuto offrire così un termine di paragone. In altre parole, doveva desiderarsi che la esperienza rispetto all'aumento del corpo elettorale non fosse perturbata da una modificazione sostanziale nel modo di elezione. Si doveva anzi ritenere che questo e non altro sarebbe avvenuto, mentre sono oggi, come in allora, d'avviso che il Senato avrebbe meglio tutelato la dignità propria, sospendendo ogni discussione, che dare voto favorevole alcuni mesi or sono ad un metodo di elezioni, per porlo oggi in discussione.

In ogni modo, il Ministero, ottenuto dalla Camera elettiva un progetto di riforma di quella parte della legge elettorale 22 gennaio ultimo scorso che riguarda il sistema di elezione, lo presentava al Senato il 16 del passato febbraio. Importa qui, innanzi tutto, notare che questo progetto di riforma si scosta sostanzialmente da quello che il Ministero aveva fatto proprio, ed ancora più dall'altro che la Commissione della Camera elettiva aveva dapprima propugnato. La genesi di questo progetto, nato nelle tenebre, in contraddizione con una votazione solenne nell'altra Camera, a me è ignota e parmi lo fosse ai miei colleghi.

Il progetto di riforma che ci sta innanzi, il quale l'onorevole Presidente del Consiglio si ostina - come già aveva fatto nei precedenti tanto da esso dissimili - di qualificare siccome naturale complemento alla legge elettorale, sostituisce come voi sapete al collegio uninominale il collegio plurinominale, o quel metodo di elezione che porta il nome di scrutinio di lista. Divisa l'Italia in 135 collegi (i quali vedremo più avanti potranno anche non essere 135), si composesero 33 collegi che dovranno eleggere cinque deputati, 40 che ne dovranno eleggere quattro, 59 che ne dovranno eleggere tre, ed infine altri tre per la elezione ciascuno di due deputati. Alla notizia di queste cifre una prima obiezione si affaccia tosto: valeva la pena di portare avanti una riforma nel sistema di elezione per nulla reclamata dal paese e così avversata nell'altro ramo del Parlamento

che per ottenerne il voto avete dovuto mantenere lo *statu quo*, e sanzionare così siccome principio la disuguaglianza nei diritti del nuovo corpo elettorale? Vi è ragione plausibile perchè l'elettore del collegio di Caltanissetta abbia il diritto di scrivere quattro nomi nella sua scheda, e l'elettore del collegio di Sondrio abbia limitato questo diritto a soli due nomi?

L'onorevole Guardasigilli, a cui nessuno più di me rende omaggio per la dotta relazione presentata all'altro ramo del Parlamento, nella quale con animo quasi sereno sono svolte ed esaminate le varie quistioni attinenti all'importante argomento, risponderà a questa obiezione, presentandovi esempi, ed amo il dirlo, buoni esempi di altri paesi nei quali queste differenze nel numero dei deputati ad eleggere sono anche maggiori; vi dirà anzi come in Inghilterra, in Spagna, nella Svizzera il collegio uninominale coesista allo scrutinio di lista.

Ma forse che il principio è buono ed equo in se stesso? Forse che non si conoscono le ragioni per cui in questi paesi le cose procedono così, e le autorevoli opinioni in contrario?

L'on. Guardasigilli aggiungerà inoltre e con apparenze di giustizia: è vero che nel collegio di Caltanissetta l'elettore avrà a disposizione quattro voti, e quello di Sondrio solamente due; ma il numero degli elettori del collegio di Caltanissetta è superiore al numero degli elettori del collegio di Sondrio. Quando da un lato abbiamo delle cifre così precise, quattro e due, e si rammenti esistere collegi da cinque, quattro, tre e due Deputati, per quanto non si possa negare che differente è il numero degli elettori in questi collegi, sarebbe però d'uopo che queste differenze fossero in rapporto assai prossimo a quelle cifre precise perchè l'argomento possa avere valore.

Io ieri mi ero permesso di chiedere appunto la nota degli elettori per la legge del 22 gennaio 1882, poichè da quella mi volevo formare qualche criterio per giudicare della questione; ma pur troppo non posso disporne oggi e neppure in seguito, perchè dalle risposte date ieri dall'on. Presidente del Consiglio appresi che quelle liste non sono ancora distinte per collegi, e quindi non potrei avere che pochi lumi per rischiarare il mio criterio.

Però, limitandomi a ricorrere alle statistiche che esistono e che riguardano, come tutti

sanno, il corpo elettorale passato, rilevo che esistevano collegi uninominali, dove per cento abitanti il numero degli elettori va da 6,45 a 0,84. Con queste cifre non è più possibile stabilire una base statistica qualsivoglia di discussione, e la obiezione da me fatta non può essere combattuta cogli argomenti che io stesso ho messi avanti.

Ed infine era di fare una prova così ardua, quadruplicando il corpo elettorale, di mantenere intatta la circoscrizione elettorale per provincia; e questa circoscrizione mantenuta non distrugge in gran parte il vostro argomento principale in favore dello scrutinio di lista, sostituendo interessi locali provinciali almeno altrettanto chiari e determinati quanto quelli del collegio uninominale?

Io non ho per lo scrutinio di lista nè amore nè odio, pur riconoscendo alcuni difetti del collegio uninominale. Ho letto-sufficientemente sull'argomento, potrei dire anche troppo, perchè ho perduto il mio tempo; se vi si applica il metodo deduttivo giungete a contraddizioni; l'induzione non è scientificamente permessa dal difetto di esperienza concludente. Sarei quindi costretto ad invidiare l'onorevole Presidente del Consiglio ed i Colleghi Cantoni e Caracciolo, i quali hanno trovato una formola, qualificandolo di naturale complemento o di correttivo all'allargamento del suffragio: le formole di questa natura danno una grande tranquillità perchè dispensano dal pensare.

Se non che, allorquando si tratta dell'avvenire del proprio paese, allorquando si ha davanti a sè un argomento a cui è rivolta l'attenzione di tanti pensatori in Europa e fuori, queste formole illusorie non illudono più.

Scientificamente vi avrebbe detto Stuart Mill, vi direbbe lo Spencer, il Laveleye, il Naville, il Pirmez ed altri molti: voi avete posto male il problema, chiamando il Parlamento a scegliere fra il collegio uninominale ed il collegio plurinominale; il problema è ben più alto e degno dei tempi moderni; trattasi, scrive il Mill nelle sue memorie, della più grande riforma che resti ancora a fare nel governo rappresentativo, l'attuazione della rappresentanza personale, o, come può dirsi colla stessa precisione, della rappresentanza proporzionale.

Io mi guarderò dal supporre possa essere desiderio de' miei egregi colleghi che anche

per sommi capi io esponga qui la storia e le vicende di queste interessanti ricerche le quali avendo il loro fondamento in un alto sentimento morale, costituiscono una dottrina di progresso-reale destinata a sopravvivere ad una scuola politica che alla tirannia dei Governi assoluti non sa oggi sostituire che la volontà delle maggioranze, anche in funzioni nelle quali quella volontà contraddice alla giustizia. A me è ragione di compiacimento il conoscere che all'incremento di quegli studi non è estranea l'Italia, e rendo grazie a quella Associazione che sorta fra noi nell'anno 1872 per lo studio della rappresentanza proporzionale, sotto la presidenza del nostro collega il Senatore Mamiani, offriva una luminosa prova della fiducia che essa ripone in questo alto Consesso, colla petizione inviata al Senato, nella quale sono posti in evidenza i gravi difetti del presente progetto di legge. Di questa petizione, annunciata ieri dal nostro relatore, dovrò forse occuparmi in altra seduta.

Ma non è solo questa Associazione che abbia in questo momento rivolta la propria attenzione ai nostri dibattimenti; il verdetto che escirà dai medesimi avrà un valore di gran lunga superiore alle ordinarie nostre deliberazioni; esso affermerà o ripudierà un concetto che ha agitato ed agita le menti di insigni pensatori.

Abbandono quindi, sebbene alquanto a malincuore, il principio generale ed i vari modi immaginati per la sua pratica applicazione, e mi limito a considerare una delle sue forme peculiari, quella del voto limitato. Questa forma, come pure l'altra del voto cumulativo, sono applicate, come ci è noto, in Inghilterra: la prima nelle elezioni politiche nei collegi denominati *tricorni* e nel *quadricorno* di Londra; la seconda nelle elezioni del Consiglio delle scuole primarie. Il voto limitato nella Spagna, nel Brasile ed in altri Stati fu applicato coll'ultima legge elettorale. E perchè appunto questa è una legge recente, nella quale alcune condizioni potevano paragonarsi alle nostre, amo molto leggere un brano della bella relazione dell'onorevole Guardasigilli, in cui si tratta dell'applicazione del metodo alla Spagna:

« La rappresentanza delle minoranze - dice l'onorevole Guardasigilli - ebbe nella Spagna, colla legge elettorale del 28 dicembre 1878, più larga applicazione che non abbia avuto nell'In-

ghilterra, e la ebbe del pari colla forma del voto limitato; vi fu aggiunta inoltre, in tenuissima misura, che sembra diretta a combinare la rappresentanza delle minoranze, anche coi collegi uninominali, una nuova forma di voto unico in tutto lo Stato.

« La predetta legge non modificò di molto la circoscrizione elettorale precedente; si limitò ad unire parecchie circoscrizioni che eleggevano prima un deputato in collegi plurinominali, costituendone - come accennai - 22 a 3 deputati, 1 a 4 (Siviglia), 2 a 5 (Barcellona e Palma di Majorca con tutta l'isola), ed 1 ad 8 deputati (Madrid).

« La rappresentanza delle minoranze è ammessa in tutti i 26 collegi sopraindicati, che insieme nominano 88 deputati, essendo stabilito dalla legge che l'elettore può votare soltanto per due candidati nei collegi a tre, per tre nei collegi a quattro od a cinque, per quattro nei collegi a sei, per cinque in quelli a sette, e per sei in quelli ad otto deputati. L'elezione segue a maggioranza relativa (non c'è ballottaggio) si tengono cioè per eletti i candidati che coll'antico scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

« Questa legge venne applicata per la prima volta alle elezioni del 1879: ed informazioni dirette ed autorevoli pervenute alla Commissione, assicurano che il nuovo metodo, nella cui accettazione furono concordi i più cospicui capi dei vari partiti, Canovas, Sagasta, Castelar, i quali facevano parte della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge, diede eccellenti risultati, sicchè può dirsi consolidato nella pubblica opinione ».

E questo in quanto alla Spagna. Potrei, oltre a questa, fare molte altre citazioni per dimostrare che la limitazione del voto ha prodotto ovunque buoni risultati, ma per non dilungarmi troppo continuerò senza altre citazioni.

Il sistema di limitazione nel voto, sebbene razionalmente inferiore ad ogni altro che si fondi sul principio del quoziente, ha a proprio vantaggio una estrema facilità di attuazione. Questo sistema può definirsi siccome la forma rudimentale di una rappresentanza delle minoranze, o della distinzione fra il diritto di rappresentanza ed il diritto di decisione.

Permettetemi, egregi. Colleghi, che io mi arresti pochi momenti sopra questa importante

distinzione, essendo essa il punto di partenza di quel movimento di idee che, come ebbi già a dire, agita il mondo moderno.

Farò poche osservazioni, ma in modo furtivo, senza risalire a principî che mi porterebbero in un campo nel quale mi troverei forse a disagio. Spero però di giungere a dimostrarvi che male si apponeva l'on. Collega Caracciolo di Bella quando nel suo discorso di ieri limitava il valore di questa distinzione ad una quistione di forma o, come egli diceva, di modalità, dichiarando che il voto rappresentativo è più tranquillo, più sereno del voto decisivo.

Supponiamo un collegio con 900 elettori votanti. Assumo questo numero per non essere meno cortese dell'on. Guardasigilli verso una signora scrittrice dell'Australia propugnatrice fervidissima della rappresentanza proporzionale, la signora Elena Spence, la quale appunto parte dal numero stesso nei suoi esempi pratici.

Suppongo dapprima che in quel collegio debbasi eleggere un solo deputato. Se il risultato della votazione fosse tale che un candidato raccoglie 451 voti, un altro ne raccoglie 449, ed il primo quindi risulti eletto, nessuno al certo può trovare obiezioni; in questo caso il diritto di rappresentanza si confonde con quello di decisione, perchè l'oggetto della votazione è unico, come allorquando si tratti di deliberare sopra un progetto di legge.

Ma se nello stesso collegio dovessero eleggersi tre deputati a scrutinio di lista, ed i primi 451 elettori scrivessero tre nomi sopra una scheda, e gli altri 449 altri tre, l'effetto dello scrutinio di lista puro sarebbe questo, che gli eletti sarebbero i primi tre nomi, cioè che in quel collegio la metà più uno degli elettori avrebbero inviato al Parlamento i tre deputati, la metà meno uno nessuno. Ora, non è egli chiaro che con questa procedura si falsa il concetto di rappresentanza, il quale non può restringersi al risultato che nel Parlamento una sola delle opinioni di quel collegio sia espressa, quando una seconda è sostenuta da un numero così ragguardevole di elettori?

E che il concetto sia falsato da quella procedura voi lo vedete tosto supponendo che quei 900 elettori, invece di essere chiamati ad eleggere chi dovrà rappresentarli per dare un voto

decisivo, lo siano per deliberare. Forsechè i 449 elettori, perchè in minoranza, non faranno ogni sforzo per propugnare la loro opinione e farla prevalere? E questa azione utile e benefica alla cosa, dovrà andare perduta solo perchè la vastità dello Stato non permette come in altri tempi di affidare direttamente agli elettori il diritto di decisione? Mi si obietterà che il caso indicato non si verificherà nelle cifre esposte, molto facilmente, giacchè l'esperienza ha provato che vi è piuttosto a lamentare un grande disperdimento di voti. Ma oltrechè lo scrutinio di lista tende per natura sua, come osservava già ieri l'on. Caracciolo di Bella, a disciplinare i partiti, l'effetto del voto dei cosiddetti elettori indipendenti potrà essere questo che, se il caso indicato non si verificherà forse per un collegio a tre deputati, si verificherà certamente pei collegi a quattro od a cinque deputati.

Permettetemi a schiarimento della mia tesi di aggiungere ancora due cifre nostrali.

Nelle sette elezioni del 1861, 1865, 1867, 1870, 1874, 1876, 1880 la media del numero degli elettori iscritti che presero parte alla votazione fu del 58 per cento, quindi 42 per cento non votarono.

Ora, di questo 58 per cento numero di votanti, il 66 per cento in media riusciva ad eleggere il proprio candidato, il 34 per cento non aveva rappresentanza in Parlamento.

A queste cifre vi prego ora contrapporre queste altre. Esse sono relative a 38 collegi che nell'insieme devono eleggere 166 Deputati. Il calcolo fu limitato a questi 38 collegi essendo i soli che non abbiano subito qualche variazione nella loro circoscrizione.

Ora, l'effetto del voto uninominale nelle elezioni del 1880 fu che quel numero di 166 deputati si divisero nel modo seguente: 106 deputati da un lato della Camera, 60 dall'altro: mentre che se a quella elezione si fosse proceduto col metodo dello scrutinio di lista puro, il risultato sarebbe stato: 118 dal primo lato 48 dal secondo; con uno spostamento quindi di 12 Deputati sopra 166.

Questo fatto al quale non voglio dare un valore assoluto, ma che nella miseria in cui mi trovo di cifre nostrali ne ha pure qualcuno, è sufficiente però a provare un fatto già noto per l'esperienza straniera, che quel 34 per cento di elettori votanti rimasto senza rappresentanza

alla Camera nelle sette elezioni indicate, sarà notevolmente aumentato dagli effetti dello scrutinio di lista, e che perciò l'esempio del collegio da me immaginato non si discosterà molto dal vero.

E poichè ho amato meglio, piuttosto che far pompa di erudizione sulla legislazione e sulle desiderate modificazioni di essa all'estero — erudizione resa ormai facile dalle pubblicazioni dell'Associazione italiana alla quale ho accennato e dalla relazione dell'onorevole Zanardelli — di citare alcune cifre del nostro paese, mi si permetta di combattere qui la obiezione che udii o lessi farsi al voto limitato fra noi, desunta dalle condizioni attuali della nostra Camera.

Da alcuni si oppone al voto limitato questo argomento:

Nel momento presente non sembra esservi più distinzione netta di partiti, dunque è inutile.

Prima di tutto, se ciò fosse, non sarebbe una situazione normale, ma transitoria: e le leggi non si fanno per questi momenti.

In secondo luogo vi sarà sempre la distinzione che taluni scrittori inglesi, e il nostro stesso Balbo, vogliono fondamentale: i sostenitori e gli oppositori del Ministero. Ora, ammesso anche che nelle idee non vi fosse differenza, e che essenziali differenze non potessero esistere nel modo di applicarle o nel metodo di Governo, volete escludere, poniamo, tutti i membri dell'opposizione?

In terzo luogo, la rappresentanza delle minoranze ha per effetto di determinare chiaramente i partiti, e perciò è salutare anche per questo che rappresenta una tendenza alla situazione normale politica.

Alcuno potrà dirmi: ma per quale ragione vi fate voi caldo sostenitore di un ordine di idee che anche l'altra parte dell'Ufficio Centrale accettava in massima nel dare il suo voto favorevole al progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, assenziente il Ministero? Se siamo tutti d'accordo, a che questa perdita di tempo? Mi sentirei grandemente colpevole e punto ossequente al Senato, come credo esserlo sempre, se la situazione fosse quale l'ho descritta.

Ma, o Signori, è inutile dissimularlo: il progetto di legge che ci sta innanzi è il prodotto di una transazione fra coloro i quali avevano l'ardire, ardire che non invidia, di proclamare

che la rappresentanza delle minoranze snatura lo scrutinio di lista, ed i 216 Deputati i quali contro 140 accoglievano il principio della limitazione del voto.

Le cause, le ragioni, le modalità di questa transazione a noi sono ignote; come già dissi; che esse non sieno buone, e forse neppure *avouables*, come direbbero i Francesi, spero dimostrarvelo entrando nell'esame del progetto di legge.

Coll'art. 1° del progetto di legge si portano modificazioni ad 8 articoli della legge 22 gennaio 1882 e cioè agli articoli 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80, relativi al metodo di elezione, sostituendo, come già dissi, al collegio uninominale il collegio plurinominale.

L'elezione dei Deputati, è scritto, è fatta a scrutinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante di essa.

Ma allorquando il nostro onorevolissimo Presidente vi chiamerà a dare il vostro voto sopra questo capoverso, rammentate bene che i collegi in Italia, se darette voto favorevole al progetto, non saranno 135, e che la circoscrizione di essi non sarà quella della tabella annessa che si dice formarne parte integrante. Io spero che nessun giureconsulto del Senato vorrà approvare questa prima mostruosità.

Continuando, è pure scritto in questo articolo:

« Il Governo del Re, udito il parere di una Commissione parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tardi di un mese dalla promulgazione della presente legge, introdurrà nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e dentro i confini di ciascuna provincia quelle correzioni che crederà indispensabili ».

Il periodo corre bene, e sebbene sia in contraddizione col precedente pel quale approvasi la circoscrizione, pure si può valutare la portata della parola *indispensabili* colla quale il periodo finisce.

Ma poco più avanti è scritto:

« Il numero dei collegi a 5 Deputati non sarà minore di 33, nè maggiore di 38 ».

Ma chi sarà incaricato della composizione di questi Collegi a 5 in numero compreso fra un minimo di 33 ed un massimo di 38?

La stessa Commissione parlamentare la quale pel periodo letto non deve introdurre nelle circoscrizioni che le correzioni indispensabili.

Potete ora voi comprendere il significato della parola *indispensabili* nel disimpegno di una funzione così vaga ed indeterminata?

In conclusione, il progetto di legge lascia l'applicazione di quel principio della rappresentanza della minoranza, che mi forzerò di farvi apprezzare, in balia di questa Commissione consultiva, ed infine in balia del signor Ministro dell'Interno.

In verità io credo sia questa la prima volta che un Parlamento conceda ad un Ministero attribuzioni di questa natura.

Nè crediate che quei numeri 33 e 38, e più specialmente il primo, mentre i collegi corrispondenti sono già iscritti nella tabella annessa sulla quale credete aver dato voto definitivo salve le correzioni indispensabili, limitino le attribuzioni di quella Commissione o del Ministro dell'Interno. Nulla di tutto ciò: quei 33 collegi potranno essere in tutto od in parte sostituiti da altri a piacimento del signor Ministro, mentre in caso contrario la dizione dell'articolo avrebbe dovuto essere: *Ai 33 collegi che sono nella tabella annessa si aggiungeranno al maximum cinque collegi.*

E se lo scopo di quel compromesso del quale ho parlato, non fosse stato che quello di aumentare in misura omeopatica i collegi a cinque deputati, non potevasi adottare altro modo di esprimerlo.

E d'altra parte, chiunque ha tenuto dietro alle discussioni dell'altro ramo del Parlamento, può formarsi un criterio, una opinione sulle ragioni che indussero una maggioranza, sebbene piccola, ad accogliere quella transazione nuova negli atti parlamentari?

Cionullameno vediamo ora, rispetto ai 33 collegi iscritti nella tabella, quale sia l'applicazione di questo importante principio della rappresentanza delle minoranze col voto limitato.

Il nostro Relatore ce ne ha già dato notizie nell'ultima parte della Relazione, laddove in alcune tabelle sono riassunti gli effetti dell'applicazione ai vari compartimenti d'Italia del primitivo disegno ministeriale, e della limitazione di esso ai collegi a cinque.

Ma siccome appunto dall'esame delle disuguaglianze che da quegli effetti si fanno palesi,

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

sorse nell'Ufficio Centrale il desiderio che la legge fosse emendata, così pare doveroso a me, come certamente ai miei Colleghi che si accostavano a quell'opinione, di esporre brevemente al Senato il risultato di quell'esame.

La prima domanda doveva necessariamente essere questa: quale era, o quali sono i criterî seguiti nell'applicazione di quel principio nel progetto di legge? Ciascuno di noi conosce in qual modo ed in quale misura esso fu applicato nelle Contee inglesi; vi lessi pochi istanti sono un brano della Relazione dell'onorevole Zanardelli, nel quale si espone per la Spagna un riassunto della legge elettorale in vigore.

Quale fu dunque il criterio direttivo seguito nel progetto di legge che esaminiamo nell'applicazione di quel principio?

Nel progetto era stabilito che il voto limitato fosse applicato ai collegi a 5 ed a 4 deputati, ed io non so se studiatamente od o caso, quest'applicazione conduceva ad un soddisfacente risultato, perchè la distribuzione di questi collegi dava una rappresentanza equa delle minoranze nei vari compartimenti d'Italia.

Limitata invece ai soli collegi a cinque deputati riscontriamo i seguenti fatti, cioè: che in alcuni compartimenti, ad esempio nel Piemonte (che è dopo la Lombardia il compartimento che manda alla Camera un maggior numero di rappresentanti, cioè 56 deputati mentre la Lombardia ne manda 64) il Piemonte, ripeto, non ha che due collegi a cinque, e la Lombardia ne ha sei; nelle provincie Venete, le quali mandano pure 47 deputati, non vi è alcun collegio a cinque. Così le Puglie, che mandano 26 deputati non hanno nessun collegio a cinque. Così la Calabria che ne manda 25 e la Sardegna che ne manda 11.

Da questi pochi fatti, ai quali mi limito per brevità rimandando chi ne desidera un maggior numero alla relazione dell'Ufficio Centrale, due conseguenze è lecito dedurne.

La prima, relativa allo sconfinato arbitrio, a cui già ho accennato, di quella Commissione consultiva che dovrà scomporre e ricomporre collegi a cinque pur mantenendoli fra un *minimum* di 33 ed un *maximum* di 38.

La seconda, in relazione alla meschina applicazione che di un principio accolto con una maggioranza tanto importante della Camera elettiva si è fatta nel progetto di legge; chè

invero può porsi in dubbio anche da un convinto fautore di quel principio se non fosse il caso di rinunciarvi pel momento, piuttosto che accettarlo così malamente applicato, e specialmente soggetto all'arbitrio di una Commissione e, in ultima analisi, del Ministro dell'interno.

Io capisco si possano avere opinioni in contrario al principio del voto limitato, dirò anzi che, siccome esso è connesso allo scrutinio di lista, i decisi avversari di quest'ultimo non ponno trovare in quel voto un correttivo; ma quando si ha di esso una sincera convinzione, e non posso dubitare l'abbia l'onorevole Zanardelli dopo la sua relazione ed i suoi discorsi, non mi so render conto come siasi potuta accettare un'applicazione così meschina ed a sì dure condizioni. Le transazioni in un ordine di idee di questa natura non ponno condurre che a risultati dannosi.

Alcuno potrà rivolgermi questa domanda: risultando dalla relazione che nell'Ufficio Centrale furono fatte alcune proposte di modificazione al progetto di legge, e queste non avendo trovata una maggioranza nell'Ufficio stesso, pensate voi ed i colleghi che le sostenero, di ripresentarle al Senato?

Di proposte ne furono fatte due, l'una subordinata all'altra. Certamente dovrò ritornare sopra di esse, ma per ora non farò che accennarle.

Una di esse, che io ritengo molto razionale, era quella di ritornare al progetto ministeriale. Questa avrebbe tolto di mezzo quella malaugurata Commissione, salvo che per le correzioni indispensabili come è detto nel capoverso da me letto; ed aveva il vantaggio, come pure già vi mostrai, di distribuire equamente l'applicazione di quel principio.

Aggiungerò ora che per coloro i quali seguono i lavori dell'altro ramo del Parlamento, questa modificazione avrebbe una ragione speciale per esser propugnata; inquantochè non vi è dubbio che nell'altro ramo del Parlamento vi furono due votazioni l'una contraddittoria all'altra.

Non è possibile che un Parlamento un giorno dia un voto così largo ad un principio, ed il giorno dopo lo restringa nell'applicazione in modo da ridurlo nei limiti stabiliti nel progetto che ci sta innanzi.

Potrà forse essersi modificato il numero dei

votanti; alcuni che presero parte al primo voto non l'avranno presa al secondo, e reciprocamente; ma le differenze non potranno essere che piccole, vista la brevità del tempo scorso fra l'una e l'altra deliberazione; in ogni modo il fatto delle votazioni contraddittorie non può esser posto in dubbio, e pare a me funzione di un corpo come il nostro di richiamare nuovamente l'attenzione dell'altro ramo del Parlamento sopra il grave problema, per ottenerne una definitiva decisione. Questo è uno dei casi nei quali il rimandare alla Camera il progetto di legge quale era stato presentato dal Ministero non potrebbe sollevare neppure l'apparenza di un conflitto fra l'una e l'altra Camera.

Il secondo progetto proposto era per sua natura forse meno chiaro e meno raccomandabile, se vuoi, perchè non raggiunge gli stessi scopi del primo. Siccome però esso non aveva dato luogo a proposta od a discussione nell'altra Camera, pareva ad alcuni potesse avere, da questo punto di vista, la preferenza sul precedente.

La proposta consisteva nell'aumentare il numero dei collegi a cinque deputati fino a raggiungere il *maximum* possibile. Questo *maximum* possibile, se non si oppongono condizioni specialissime, amministrative o di carattere direi tecnico, potrebbero ammontare a 52. Non v'è dubbio che se questa proposta avesse trovata buona accoglienza da parte del sig. Ministro dell'Interno, la Giunta del Senato d'accordo con lui avrebbe ora potuto presentarvi la tabella modificata ed il vostro voto l'avrebbe assai probabilmente sanzionata.

Ma come vi ha già detto il nostro Relatore, il signor Ministro dell'Interno chiamato nel seno dell'Ufficio Centrale, non credette di aderire neppure allo studio della proposta.

Disse che il *porro unum* era di accettare la legge tale e quale fu presentata al Senato.

Fummo perciò costretti di rimettere a Voi, egregi Colleghi, il giudizio sulla proposta stessa.

Dirò in altro discorso quale fra le accennate proposte sembri ai miei Colleghi ed a me possa ottenere il vostro suffragio; in quella occasione parlerò più lungamente di un altro grave punto di obiezione da me fatto nell'Ufficio Centrale al progetto di legge.

Esso riguarda l'articolo 74 od il ballottaggio. Dirò allora come il ballottaggio assuma un carattere particolare quando il sistema di elezione

è lo scrutinio di lista, come il ballottaggio contraddica al principio della limitazione del voto; porterò infine l'esempio di molti paesi nei quali non esiste ballottaggio.

Concluderò allora facendo anche per questo articolo una proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Prima di continuare la discussione, estraggo i nomi degli scrutatori delle schede per la nomina di un commissario all'amministrazione del fondo del Culto per l'anno 1882.

(Vengono estratti a scrutatori i nomi dei Senatori Grossi, Visone e Borelli).

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io devo incominciare il mio discorso affermando cosa che viene quasi in urto a quella specie di credenza invalsa fin qui, che noi cioè versiamo in una questione di metodo elettorale.

Io penso invece che se una legge fu votata rispetto all'elettorato, nella quale si determinarono i requisiti per l'esercizio di cotesto diritto sovrano, nella quale si determinò anche l'estensione e il valore del voto degli elettori, nella quale infine si determinarono tutte le procedure e le garanzie intorno all'iscrizione, all'accertamento, alla votazione, alle sanzioni; io penso, dico, che quanto oggi si propone in modificazione della legge votata, si debba considerare vera e propria essenza della legge elettorale. Difatti, riservato ciò che si riferisce agli eleggibili, tema attualmente preposto per iniziativa parlamentare allo studio dell'altro ramo del Parlamento sotto un punto di vista molto ristretto, nell'odierna legge si deve risolvere il grave problema dell'organismo del collegio, e si deve determinare la virtù del voto così rispetto alla sua estensione come riguardo alla sua intensità. Ora, organismo del collegio, estensione e valore del voto sono obbietti, nei quali, a mio giudizio, si riassume la parte più grave e più nobile di una legge elettorale, molto più nobile e più grave che non sia quella riferibile alla mera estensione del voto; perchè in questa la maggior limitazione potrebbe essere corretta dalla qualità degli elettori. Qualità e numero di elettori valgono a più o meno bene significare la volontà nazionale; e si poteva ammettere che, per qualche anno ancora, cotesta volontà, come per trenta e più anni

era avvenuto, si continuasse ad avere manifestata a mezzo del suffragio ristretto; come si potrebbe ammettere che, al modo fatto coll'ultima legge, non sia abbastanza esteso il diritto elettorale. L'essenza propria però, secondo me, della legge elettorale sta principalmente nell'organismo del collegio e nella determinazione dell'ufficio del voto, così rispetto alla sua estensione, come riguardo alla sua intensità.

Questo ho voluto premettere perchè sia messo in rilievo il grado di suprema importanza della legge in discussione; e soggiungi che io, conseguente ai miei antecedenti e all'impulso della mia coscienza, non parlo che in merito della legge; e però l'accetto soltanto dove la riconosco conforme ai principi del ben inteso progresso.

Io non voglio rivendicare e rafforzare l'ideale di essa per ciò che riguarda il fine dell'organismo del collegio. Non voglio ritornare su ciò che è stato detto e teoricamente provato, che il grande collegio vale a meglio, dirò così, nazionalizzare la rappresentanza del paese, senza rinnegare od offendere il concorso dell'elemento locale. Nè voglio insistere sul concetto che nel grande collegio si mira a rendere nelle mani del medesimo deputato più larga e numerosa la rappresentanza, ed anche più vera e più efficace. Nè voglio rilevare con nuovi argomenti che il grande collegio giova ad attenuare le notevolissime ineguaglianze che si sperimentano col collegio uninominale fra un rappresentante ed un altro, così per il numero dei voti da ciascuno ottenuti, come per le troppo disparate attitudini e garanzie degli eletti fra loro, e delle esageratamente disarmoniche influenze ed esigenze locali.

Ma, fatte coteste osservazioni e altre congeneri tralasciatene, siccome siamo in tema pratico, io stesso devo riconoscere che, nel progetto in discussione, l'attuazione del concetto del grande collegio non è certamente conforme al migliore ideale.

E quindi io stesso ammetto che, poichè il vizio sussiste nelle circoscrizioni amministrative, sarebbe stato molto meglio - se fosse stato possibile - far precedere il riordinamento di codeste circoscrizioni. Riconosco ancora di più, che essendosi prestabilito nella legge in esame il vincolo di non dovere, nella determinazione di ciascun collegio, uscire dalle circoscrizioni

amministrative attuali, viene per questo riguardo a peggiorarsi, sino ad un certo punto, il sistema presente, il quale con buone ragioni, in gran parte dei casi, non rispetta, nel comporre il collegio uninominale, le circoscrizioni amministrative, ma s'ispira a cause geografiche ed economiche.

Assumo pertanto che si va incontro con la nuova legge a notevoli ineguaglianze - alcune delle quali erano vincibilissime - intorno alla classificazione di questi così detti grandi collegi, a 2, a 3, a 4 ed a 5 rappresentanti. E riconosco che, determinandosi le nuove circoscrizioni elettorali tutte quante col sistema dello scrutinio di lista, sarebbe stato possibile e più opportuno di non porre tanta differenza tra diversi collegi, e comporli con maggiore omogeneità.

Riconosco ancora che il sistema dei nuovi collegi sarà indirettamente un nuovo ostacolo per quelle riforme amministrative da tanto tempo invocate; imperocchè si ribadisce il vizio del sistema attuale delle viziose circoscrizioni amministrative: onde penso che, mentre si cerca di affrettare e compiere le molte attese riforme, queste possano non trovar tutto lo sperato favore nelle nuove rappresentanze politiche.

Ma, fatte tutte queste avvertenze, io soggiungo che non mi sento l'animo di respingere il concetto del grande collegio, quantunque la sua attuazione lasci, come ho detto, molto a desiderare.

Io ho fede che gli inconvenienti saranno vinti dai vantaggi, e non sarà lontano il tempo di una salutare riforma alla legge.

La seconda parte della legge che discutiamo, riguarda la determinazione dell'ufficio del voto. Esso va considerato innanzi tutto nella sua potenza quantitativa, cioè nell'applicabilità su liste da due a tre e a quattro nomi di candidati, secondo che si tratti di collegi a due o tre, quattro e anche cinque deputati. Chè, essendo ammessa nei collegi a 5 deputati la limitazione delle liste a quattro nomi, questo numero si dovrà scrivere nelle elezioni di quei collegi come in quelli a 4 deputati.

Qui si presenta una grave obiezione, della quale lo stesso onorevole Brioschi ha discorso fugacemente.

Vi è, si dice, ineguaglianza artificiale tra

votanti dei diversi collegi; e ciò a spese di quelli che possono scrivere non quattro ma soli tre nomi, e ancor più di quelli i quali non possono scriverne che due soltanto.

Io qui sono disposto ad avvicinarmi in generale al concetto del mio amico, autore della relazione nell'altro ramo del Parlamento, ed attuale Guardasigilli, l'onorevole Zanardelli, il quale negò vi fosse una reale ineguaglianza tra un elettore e un altro.

E osservo che bisogna distinguere nell'ufficio del voto l'estensione dalla sua intensità. A rigore, il valore assoluto del voto è identico, tranne, come dirò, pei collegi a cinque deputati.

Un elettore nello scrivere due nomi, che funzione compie? Intende a concorrere colla potenza, dirò così, di mezzo voto all'elezione di ciascuno dei suoi due candidati. Così un elettore il quale dispone di 3 voti, mira a decidere in favore di ciascuno dei suoi tre candidati con un terzo di tutta la sua attitudine elettorale. Così per gli elettori dei collegi a 4 deputati, il concorso all'effetto utile è nelle proporzioni di un quarto per ciascun candidato.

Onde, se l'eletto nel collegio a due deputati ha bisogno, per vincere il competitore, di avere quella maggioranza stabilita dalla legge rispetto agli iscritti, esso poi ha bisogno, per proporzionale aumento degli iscritti nel collegio a tre deputati, di un numero maggiore di voti equivalente alla cresciuta facoltà d'iscrivere tre nomi nella lista. Così segue l'aumento nei collegi a quattro ed a cinque deputati.

Ora, il risultato di queste osservazioni si è, che se l'eletto, per riuscire, ha bisogno di 1001 voti nel collegio che conta ad esempio otto mila iscritti e deve nominare 2 deputati, ne ha poi bisogno di 1501 nel collegio che ne nomina tre; di 2001 in quello che ne elegge quattro, ma ne occorrono 2501 in quello che ne elegge cinque. Onde, ammesso in generale il principio che il bisogno di maggior numero di voti è proporzionalmente inverso alla ristrettezza della lista, si manifesta in un punto una reale ineguaglianza (la quale prego voglia essere notata dall'on. Zanardelli), cioè che chi vota per quattro candidati nel collegio a quattro deputati esercita un maggior valore verso l'eletto di quello di chi vota colla lista di quattro nomi nel collegio a cinque deputati; e però rendesi necessario per l'elezione un maggior nu-

mero di voti corrispondente alla mancata potenzialità del quinto nel voto di ciascun elettore.

Difatti nel collegio a 5 deputati l'elettore non può raccogliere la totalità della sua forza elettorale sul candidato da lui prediletto. Quindi un elettore che accetti le liste degli amici del suo candidato, procura indirettamente a questo un concambio di voti equivalenti alla totalità dei nomi dei quali dispone. Così si raggiunge, dove l'organizzazione dei partiti è efficace, l'effetto del voto cumulativo. Ma l'elettore nel collegio a cinque deputati non può mai procurare al suo candidato più di altri tre nomi in cambio degli altri tre che aggiunge nella propria lista, mentre il candidato, appunto perchè il collegio è di cinque deputati, ha bisogno, per risultare eletto, di un quinto di voti di più, attesa la maggiore estensione del collegio.

Onde la forza assoluta, il valore intrinseco, intensivo del voto per l'elettore nei collegi a cinque deputati, non è più un intero di voto, è solamente i quattro quinti del voto stesso.

Ora, eliminato l'effetto del voto...

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Questo accade per effetto del voto limitato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. È precisamente questo che ho accennato.

Ora, eliminato l'effetto di ineguaglianza per i soli elettori di collegi a cinque deputati, per tutti gli altri gruppi di collegi il valore assoluto dei voti si equivale, salvo peraltro la differenza che gli elettori, per utilizzare efficacemente i propri voti, debbano sottostare alla disciplina di partito, agli accordi, mancati i quali, naturalmente l'effetto non si ottiene.

Dopo ciò, io ricercherò se l'applicazione che fa la legge del valore del voto rispetto al candidato, esigendo per la sua elezione solo un *minimum* d'iscrizione del suo nome nelle liste per un ottavo degli iscritti, risponda al fine della legge medesima.

Io credo che cotesta innovazione sia la più grave fra quante la legge precedentemente votata e quella in discussione ne contengano. È di molto più grave del principio adottato dello allargamento del voto, come di quello della costituzione del grande collegio, ed anche dell'accettazione dello scrutinio di lista. Essa è anzi la maggiore trasformazione della base del nostro regime costituzionale; e sopra questo punto richiamo l'attenzione del Governo e del Senato.

Io non dissimulo che col sistema di ridurre ad un ottavo degli iscritti il numero dei voti necessario per la proclamazione di un deputato, si elimini, nella massima parte dei casi, il ballottaggio; non dissimulo che si svolga grandemente la concorrenza delle candidature, perchè chi per poco abbia la più piccola clientela e abilità elettorale, le quali gli facciano sperare di poter figurare nelle liste per un ottavo degli iscritti, di certo non si spaventerà all'apparenza del grande collegio. Ammetto pertanto che prevarranno i più influenti, i più ordinati, soprattutto; ammetto pure che, dove non c'è gran contrasto, la legge incoraggi gli elettori a restarsi in casa, perchè non c'è bisogno che di un ben picciolo loro numero; per esempio, nel collegio di Stradella, tacendo degli altri nomi che si troveranno associati a quello riveritissimo dell'attuale titolare di quel collegio, poichè l'ottavo basta, non c'è bisogno che accorran alle urne migliaia di elettori. E sotto codesti diversi punti di vista, come anche sotto quello di rendere necessario il tener vive le correnti elettorali — chè il minimo squilibrio può annullare ogni fiducia nelle rielezioni — si potrà giudicar buona la limitazione dei voti necessari all'elezione, all'ottavo degli iscritti. Ma fatte coteste concessioni, ammessi pure siffatti vantaggi molto subalterni, è poi vero che non corriamo pericolo di inciampare in qualche gravissimo guaio, tale da contrabilanciare quasi la totalità dei vantaggi, non solo di questa legge, ma anche di quella già esistente sull'estensione del suffragio? Ecco il punto gravissimo, su cui intendo richiamare l'attenzione del Governo e del Senato; e lo faccio tanto più volentieri in quanto che quell'argomento fu solo accennato di volo nell'altro ramo del Parlamento, e non toccato peranco dall'Ufficio Centrale.

Per mettere in rilievo i pericoli della riforma che oppugno, rilevo brevemente i dati esposti in un'ipotesi formulata a *prospetto*, che a maggior chiarezza di quanto sono per dire, prego sia inserito in fine del mio discorso.

Io voglio supporre - malgrado che la mia supposizione possa essere, per ora, lontana dal vero - che nelle prime elezioni il numero totale degli iscritti si elevi a 2 milioni. Per le prime elezioni saranno forse di meno; più tardi questa cifra sarà raggiunta, e oltrepassata.

Su cotesta cifra io stabilisco l'unità media di un

collegio rispondente alle circoscrizioni elettorali presenti, come formata di 4000 elettori iscritti; quindi — stabilendo un incremento proporzionale, secondochè si tratti di collegio che deve nominare 2, o 3, o 4, o 5 deputati — i collegi a 2 deputati, in tale ipotesi, avranno ciascuno 8000 elettori, 12,000 quelli a 3, 16,000 quelli a 4, 20,000 quelli a 5.

Ora, la disponibilità dei voti per ciascun elettore è diversa a seconda del diverso numero dei deputati che deve eleggere. Quindi avremo disponibilità di 2 nomi pei collegi a due deputati, disponibilità di 3 pei collegi a tre, di 4 per quelli a quattro, di 4 ancora, stante il voto limitato, per quelli a cinque. Ma la disponibilità totale degli elettori, prendendo insieme ciascun collegio elettorale, presenta un'enorme differenza, in quanto che la disponibilità totale, non tutta quanta effettiva, ma solo potenziale, sarà di 16,000 voti per il collegio di 2 deputati, dove, come dicemmo, gli elettori, ognuno dei quali vota per due candidati, ammontano a 8000 iscritti; 36,000 per il collegio a 12,000 iscritti, in cui ognuno vota per 3 candidati; 64,000 per quello a quattro deputati, con 16,000 iscritti, in cui l'elettore scrive quattro nomi; 80,000 per il collegio a 5 deputati con 20,000 iscritti, in cui l'elettore scrive solo quattro nomi, e però tutta la disponibilità di voti di codesto collegio ascenderebbe a 100,000 voti, se ciascun elettore potesse scrivere cinque, anzichè limitatamente quattro nomi.

Ora si è potuto ammettere, e, se non erro, col pieno accordo dell'onorevole Zanardelli, che il valore assoluto degli elettori, eccetto i collegi a voto limitato, è identico, comunque estensivamente sia diverso.

È identico, ripeto, perchè, essendo diverso estensivamente, si richiede, per la riuscita del candidato, un numero di voti proporzionalmente maggiore all'incremento dei nomi delle liste nei diversi collegi; e però la virtù del voto deficiente in estensione (lista) diviene più efficace in intensità (elezione). Onde se il valore di ogni voto rispetto al candidato rappresenta la metà del tutto del valore medesimo nel collegio a due deputati, ne rappresenta un terzo nel collegio a 3, un quarto rispetto a quello a quattro deputati; per modo che, riguardo al collegio, ci sarebbe l'unità del valore di un voto per quelli a due, a tre ed a

quattro; solamente in quelli a cinque, come dissi poco fa, detta unità non sarebbe intera, ma ne rappresenterebbe solo i quattro quinti.

Vediamo ora quale sia il numero concreto di voti occorrenti perchè in ciascun collegio si possa proclamare il deputato. Per figurare nelle liste di un ottavo degli iscritti si richiedono soltanto 1001 votanti in un collegio che deve nominare due deputati; e che abbia come abbiamo supposto 8000 iscritti, - 1501, dato l'esatto aumento proporzionale negli iscritti, in quello che ne deve nominare tre, - 2001 in quello a quattro - 2501 in quello a cinque rappresentanti.

Ma se riduciamo al valore assoluto (che più esattamente direi intero, imperocchè l'indole relativa della nozione del valore ripugna all'assoluto) gli accennati voti differenti in numero, la conseguenza sarà questa, che il valore totale, appunto perchè un nome della lista a due rappresenta la metà del valore elettorale del votante, viene ridotto, rispetto a ciascuno dei due candidati che si scrivono nelle liste, alla sua metà quindi, come basterebbe per l'elezione, che 1001 elettori dessero ciascuno la metà della loro disponibilità di voti ad ognuno dei due candidati; così ove uno di questi avesse per conto suo solo 501 elettori, disposti a intendersi coi 501 fautori della candidatura dell'altro al buon successo di entrambi, cosichè i 501 di ognuno votassero concordi a favore di entrambi, in risultato si avrebbero le volute maggioranze dell'ottavo. Altri 501 occorrono per il collegio a 3 deputati, purchè s'intendano coi 501 d'un secondo candidato, e coi 501 d'un terzo, scrivendo tutti i 1503 o 1501 i nomi di tutti e tre i candidati. Lo stesso è a dire pel collegio a 4 deputati, purchè l'intelligenza corra armonica fra quattro gruppi di elettori ognuno dei quali disponga a favore del suo candidato di 501 voti.

Quanto al collegio a cinque deputati c'è però una variante nel numero degli elettori a valore assoluto o intero. Imperocchè, se per effetto del voto limitato a favore di quattro candidati, i 20,000 elettori che supponiamo iscritti nel collegio a cinque deputati, anzichè disporre complessivamente di 100,000 voti, ne dispongono solamente di 80,000, la potenza elettorale di ognuno non si può dedicare a favore dell'eletto, anche col preordinato concambio di voti, in

proporzioni maggiori di quattro quinti dell'intero. Onde, occorrendo per l'ottavo 2501 voti, non bastano quattro gruppi ognuno di 501 che concordemente scrivano i nomi dei loro candidati nelle rispettive schede, essi darebbero solo 2004; ma bisognandone 2501, occorre che il numero degli elettori di quattro gruppi si elevi a 626, così si avrà la maggioranza necessaria di 2501.

Guardiamo ora il fenomeno da un altro aspetto, e osserviamo che la possibilità dell'elezione nel collegio a 2 si riduce ad esigere un numero di voti equivalente solo ad un sedicesimo di tutta la disponibilità di voti del collegio; perchè, se si scrivono 16,000 voti in 8000 schede, e non occorre che l'ottavo di 8000, per ciò medesimo non fa d'uopo che il sedicesimo di tutte le disponibilità dei voti.

Così pel collegio a 3 deputati basta un ventiquattresimo del totale; dappoichè 12,000 elettori dispongono per la totalità dei nomi, raccolti nelle loro liste, di 36,000 voti; ora, se con 1501 voti vi si può essere eletti, ne viene di conseguenza che un $\frac{1}{24}$ della totale potenza elettorale di un collegio a 3, basta per mandare al Parlamento un deputato.

E cotesto effetto non è tutto: imperocchè nel collegio a 4, dove la potenza estensiva delle liste attribuisce ai 16,000 iscritti che supponiamo, una disponibilità totale di 64,000 voti, a comporre i 2001 necessari per nell'ottavo delle liste, non occorre che il trentaduesimo della totalità dei voti possibili. E qui ci fermiamo, perchè un trentaduesimo occorre pure pei collegi a cinque deputati, dove si avessero 80,000 voti disponibili; imperocchè in essi non 2001, ma, come notammo, 2501 ne occorrono per raggiungere l'ottavo degli iscritti.

Ora io non escludo che quanto accenno non sia che mera potenzialità, dorivante dalla legge quale ci si presenta, non necessario ed universale futuro avvenimento. Ammetto anzi che il pratico svolgimento nella sua media rimarrà molto superiore del semplice ottavo di voti per ciascuna elezione; ammetto pure che la media potrà arrivare al quarto, e perfino avvicinarsi alla metà dei votanti, e in molti collegi e anche regioni vincerla.

Ma con ciò avremo noi realmente la maggioranza giuridica, quella che vuole lo Statuto? Onorevole Zanardelli, se alla legge presente,

che esige maggioranza assoluta dei votanti combinata colla maggioranza del terzo, sostituiamo una legge che richiede solamente la sedicesima parte delle disponibilità degli iscritti nei collegi a due, la ventiquattresima nei collegi a tre, e la trentaduesima in quelli a quattro ed a cinque; onorevole Zanardelli — domando io — saremo noi tuttavia nel regime costituzionale, nel regime della maggioranza?

Io credo in verità che questo punto della legge, pressochè obliato o ricordato molto fuggacemente nell'altro ramo del Parlamento, valga la pena di essere ponderato. E penso che quando ieri l'onorevole mio amico Caracciolo, dopo di avere accennato, quasi, alla fiducia che egli aveva nel buon successo dello scrutinio di lista, non potè nell'eloquenza della sua coscienza non proferire una parola di dubbio, d'incertezza, sull'effetto di questa legge come è congegnata; io penso che egli, pure non avendo voluto, forse per quella sua onorevole modestia, vestire di motivi il suo pensiero, abbia voluto accennare quale sorgente di pericoli la esorbitante diminuzione della maggiore garanzia delle elezioni, il numero dei votanti necessario a farle. Così è inopinatamente mutata la reale potenzialità del voto, chè dal campo della grande maggioranza degli elettori, passa inosservata in quello più piccolo della minoranza, benchè organizzata. Si può dire che in moltissimi casi si annulla la potenzialità del voto delle maggioranze; chè, ov'esse non sieno organizzate in modo quasi militare, son destinato ad essere sopraffatte.

Nè si è riflettuto che in 508 collegi è quasi impossibile che le maggioranze, pur concordi nelle idee, s'intendano sempre sui nomi, i più dei quali mediocri; in un gran numero di collegi si scinderanno su i nomi, e spesso si vedranno sacrificare i candidati più degni. La virtù sarà nelle minoranze bene organizzate, facili, perchè tali, a contentarsi di tutto, a capitolare. E si noti che una minoranza che possa figurare appena in un ottavo delle liste nemmeno è di quelle minoranze parlamentari alle quali sia ragionevole non già assicurare, ma semplicemente favorire la consecuzione di una rappresentanza.

Io penso che riesca e debba riuscire innocua questa legge per le grandi notabilità che sono portate innanzi dalla fama e dalla virtù

delle opere proprie; e ben pure per quelle personalità che, senza avvedersene, si sono potute trovare in possesso di una fama molto maggiore dei loro meriti. Ma ciò non basta; e per quanto la legge possa giovare a quei gruppi i quali si possano veramente e seriamente organizzare per raggiungere l'effetto relativo di assicurare per loro $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{5}$, altrettanto nuocerà ai fini morali e politici delle buone elezioni, senza giovare alle minoranze rispettabili.

Me lo tollerino i miei amici che seggono sui banchi del Governo, e specialmente l'onorevole Presidente del Consiglio, ma io temo che questa legge contro ogni pensiero e volontà della Commissione dell'altro ramo del Parlamento che la studiò e della Camera che la votò, di me e di tutti i miei Colleghi, io credo che conduca a creare una concorrenza artificiale di candidature che non dovrebbero mai sorgere. Io credo che, mentre fu freno bastevole, e dirò pure soverchio, nelle elezioni del collegio uninominale, il bisogno di raggiugnere la maggioranza assoluta dei votanti e quella del terzo degli iscritti, si precipiti ora molto in basso.

In tutte le legislature italiane, non che la media generale, ma quasi in qualsiasi singola elezione, giammai si discese al di sotto del cinquanta per cento dei votanti o degli iscritti; chè, dove mancava la maggioranza assoluta dei votanti, garantiva la maggioranza del terzo degli iscritti. Abbiamo udito leggere poco fa dall'onorevole Brioschi la media generale dei voti riportati che parmi fosse 68 per cento dei votanti. Egli ci potrebbe anche leggere la media dei voti utili riportati dai candidati eletti rispetto alla totalità degli iscritti, la quale rappresenta il 42 per cento nelle ultime due legislature.

Ebbene, se la legge che discutiamo resterà qual'è, gli effetti benefici, altamente costituzionali, avuti nelle sette Legislature italiane, non saranno mai più raggiunti, ma deperiranno contro l'errore della nuova legge. Io temo assai fondatamente che la parte da me censurata della legge che discutiamo, e che è stata poco considerata, possa avere conseguenze ben opposte di quelle che i sinceri propugnatori dello scrutinio di lista, tra i quali io mi onoro di essere, dovrebbero attendersene, nel senso cioè veramente nazionale, nel senso dei plebisciti che affermarono la realtà dello Stato, dall'aspetto territoriale, mediante l'associazione, o la

composizione dell'Italia unita; e che affermarono la forma del reggimento costituzionale rappresentativo, del quale posero a capo e riconobbero la gloriosa Dinastia di Savoia.

Il concetto nazionale che s'informa a cotesto triplice pensiero, unitario, cioè, liberale monarchico; il concetto nazionale che deve intendere alla consecuzione degli scopi sociali — vale a dire del maggior bene di ordine economico, di ordine morale e di ordine politico — esige che il principio di sovranità popolare non traligni nelle sue manifestazioni, delle quali è precipua l'elezione politica. Ma se col nuovo regime elettorale, lungi di conseguirsi lo scopo di nazionalizzare di più la deputazione politica, nel senso di rappresentare più armonicamente gl'interessi locali con quelli generali, si può creare l'equivoco nella qualità degli eletti, e si può inviare quelli che non hanno l'appoggio della maggioranza degli elettori; se l'eletto invece di rappresentare un assai maggior numero di elettori, com'è lo scopo del grande collegio, può giungere in fatto a rappresentare di menò che col collegio uninominale; se lungi di rappresentare meglio, cioè più veramente gli elettori, ne ottiene il maggior numero di voti mediante artifici e compromessi; se invece di agire più efficacemente, acquistando maggiore libertà e indipendenza, deve affaticarsi a mantenere le relazioni artificiali con gli elettori che si coalizzano; e però lungi di svolgersi il rapporto di cordialità fra eletti ed elettori, si crea uno stato di cose così precario da mettere in condizione di permanente soggezione l'eletto verso gli elettori e da creare per il deputato un'incertezza dalla quale mai non si potrebbe districare; in tutte coteste ipotesi prevedibili coll'agevolezza dell'eligibilità col solo ottavo degl'iscritti, non è esagerato il temere che della nuova legge, da una parte notevole dei collegi elettorali, si conseguirà un effetto contrario a quello preso di mira.

Io temerei che, ove la legge restasse in quei termini, potesse anche svanire la massima parte dei benefizi che si attendono dall'allargamento del suffragio e dallo scrutinio di lista, e che questo potesse assai probabilmente spingerci inconsideratamente a conseguenze deplorabili.

Del resto io non ho avuto parte diretta in quest'importante progetto di legge; non mi son messo a studiarlo che negli stretti confini dello

scopo della discussione del Senato, e non l'ho fatto che in questa seconda fase della legge elettorale. Nella prima, vedendo attuati i principi che anch'io modestamente aveva propugnato, trovai comodo ed anche doveroso di tacere, e se avessi allora parlato, forse l'avrei fatto per invocare una maggior larghezza di quella che fu ammessa: onde approvai con piena e illuminata coscienza i miglioramenti che furono introdotti dal Senato. Ora confesso che fui sorpreso, quando mi avvidi della grave trasformazione sostanziale del nostro regime costituzionale, consistente nell'affidare alle minoranze ordinate le sorti delle elezioni.

Avendo avuto l'onore di far parte di due amministrazioni che si occuparono della legge elettorale, in una delle quali, cioè in quella del 1879, fu presentato il progetto dello scrutinio di lista, ne ho accettato il concetto. Ma osservo che nel progetto del 1879 non s'innovava la legge sul bisogno della maggioranza assoluta nelle elezioni, nè si parlava di rappresentanza delle minoranze. La relazione che fu presentata intorno a codesto progetto di legge, eliminando la parte che si riferiva allo scrutinio di lista, non faceva nemmeno alcuna innovazione sul tema delle elezioni. Il secondo progetto di legge presentato pure dall'onorevole Depretis, non modifica nemmeno nulla dal primo suo, non dovendo il concetto di ridurre ad un quarto la maggioranza sugli iscritti considerarsi una grave mutazione, quando si conservasse quello della maggioranza assoluta dei votanti. Onde io torno a confessarvi che l'art. 74 mi riuscì affatto inatteso, molto più che non avendo avuto tempo di tener dietro agli accuratissimi studi fatti nell'altro ramo del Parlamento, mi erano ignote quelle poche avvertenze in contrario, che da taluni Deputati furono fatte nella Camera.

Ora dimando io, ci conforta in questo l'esperienza, la tradizione?

L'onorevole Zanardelli potrà illuminarmi, ma pure, sebbene io non abbia avuto la fortuna ed il tempo di studiare il pregevole suo volume che tratta della materia elettorale, pure ho portato attenzione alla parte riferibile all'art. 74; e ho potuto vedere che egli è concorso per fortificarmi nel mio pensiero di censura: imperocchè in quel suo libro così ricco di fatti,

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

mi pare che non abbia saputo e potuto indicarmi un caso di legge esistente, simile...

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La legge francese del 1849.

Senatore MAJORANA. Onorevole Zanardelli, ella mi cita la legge del 1849 che è cosa passata e non più in vigore. Io invece parlo d'inesistenza di leggi attualmente in vigore.

Onde insisto nell'affermare che una legge simile a quella che si propone presso noi, non esiste in nessun paese...

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non esiste perchè non c'è lo scrutinio di lista.

Senatore MAJORANA... Io tengo a mantenere la esattezza della mia affermazione. Dunque l'esperienza non mi rivela un fatto simile a quello che si vuol compiere in Italia.

È verissimo che altre volte si manifestarono due fatti, non quello solo che mi cita l'onorevole Guardasigilli, della legge francese del 1849.

Accenno al fatto rilevato che è riferibile alla repubblica veneta, in cui la legge elettorale prescriveva, per la validità delle elezioni, l'intervento almeno di un sesto degli iscritti, e si accontentava che il candidato da eleggere riportasse un numero di voti molto minore anche dell'ottavo.

Ma tanto codesto, quanto quello a cui accenna l'onorevole Guardasigilli, per la Francia, entrambi passati, nulla dicono a favore del tema nostro.

Infatti quelle leggi in Venezia e in Francia in che tempi seguirono? Nel 1848 e 1849.

Quanto durarono? Dirà l'onorevole Guardasigilli: quanto lo scrutinio di lista, cioè assai poco.

Ma notisi che non è dell'essenza dello scrutinio di lista l'estrema limitazione del numero dei votanti per ottenersi l'elezione. Vi è lo scrutinio di lista in alcuni collegi della Gran Bretagna e in Spagna, vi è in Grecia, ma da per tutto è senza ballottaggio; e se vi ha ballottaggio in Belgio, come vi era stato in Napoli al 1848, non si sognò mai di rinunciare nelle prime votazioni alla maggioranza assoluta dei votanti. Dove il ballottaggio non si richiede, non deve far sorpresa che si mantenga la maggioranza relativa e però si elimini il ballottaggio.

Noti poi l'on. Guardasigilli che nella Camera dei Comuni d'Inghilterra pende una proposta per l'abolizione della votazione a maggioranza

relativa, e la sostituzione della maggioranza assoluta in prima votazione, serbando la relativa solo al ballottaggio. Ora, se dal governo inglese e da quella abilissima assemblea dei Comuni si è trovata la necessità di correggere il sistema dell'elezione a maggioranza relativa, anche perchè lo si crede accessibile alle corruzioni, manca a noi il conforto di quel gran paese per entrare in una via che al modo propostoci nessuno al mondo attualmente batte.

Nota ancora che al sistema della maggioranza relativa, e però al ballottaggio va d'accordo in Inghilterra e in alcuni altri paesi la presentazione delle candidature; il che significa che il concetto della maggioranza relativa si può esplicitare meno infelicemente che da noi, dove sarebbe illimitata la libertà di scelta fra cittadini e rimane inteso che all'idea della visibile maggioranza relativa è connessa quella della presunta maggioranza assoluta.

Posso sicuramente affermare pertanto e ripetere, che ogni buona esperienza manca per confortarci nell'accettazione della legge che ci si propone.

Nell'altro ramo del Parlamento s'indicava quale causa essenziale dell'art. 74, la circostanza di essersi attribuita alle minoranze una speciale rappresentanza mediante l'introduzione del voto limitato.

Ma si può forse dire che la legge, come si presenta realmente, giovi alle minoranze?

E se sì, a quali minoranze? Ma prima di tutto è da notare che colla presente legge non avremo che da 33 a 38 collegi nei quali si mostra voler fare parte alle minoranze con un deputato per ogni collegio. E perchè adunque faremo una legge di supposta utilità per soli 33 o 38 collegi, estendendola intanto a tutti i 135 nei quali si ripartisce tutto il corpo elettorale?

Ciò solo proverebbe che l'unico motivo di supposta opportunità, nella legge attuale manca; ma io nego che circoscritta la limitazione del voto ai collegi a 5 deputati, col sistema della elezione a semplice maggioranza, d'un ottavo, e in difetto col sistema dei ballottaggi, si dia la menomata garanzia di buon successo alla minoranza sul quinto dei deputati nei collegi a voto ristretto.

Infatti, non è necessario che ci sia una grandissima maggioranza per annullare la mino-

ranza, quando con un ottavo si può riuscire eletti.

Settemila elettori disciplinati da un canto, contro cinque mila compatti dall'altro invadono a primo scrutinio tutti e cinque i collegi; che nell'insieme disporrebbero di 28,000 voti, i quali divisi a cinque darebbero ad ogni eletto 5600 voti; mentre gli altri, cioè i 5000 votanti, non ne darebbero che soli 5000 a ciascuno dei loro quattro candidati. Così una minoranza compatta sui suoi candidati scompiglia la più grossa maggioranza che sparpagli i propri voti, benchè tutti i candidati suoi sieno dello stesso colore.

Io riconosco, che se collo scrutinio di lista si dovesse esigere, non solo la maggioranza assoluta di votanti, ma anche la maggioranza del terzo degl'iscritti, sarebbe inevitabile un grandissimo numero di ballottaggi; ammetto che alle forti minoranze, col collegio artificialmente fatto grande, debba darsi una qualche agevolezza che contrabilanci la perdita che fanno coll'abolizione del collegio uninominale. Ma quando, o Signori, si riduce ad un ottavo l'eleggibilità dei deputati, domando io se non sia in potere delle più mediocri maggioranze, l'escludere assolutamente le più rispettabili minoranze? Però posso frattanto affermare che il proposto sistema non è minimamente giovevole alle minoranze, perchè esse non avrebbero titolo ad essere rappresentate, se stessero in proporzione minore o appena di un ottavo degli iscritti. Occorre si avvicinino esse alle maggioranze, perchè si riconosca non solo l'importanza, ma ben pure la giustizia di facilitar il conseguimento della rappresentanza.

Ma perchè reputo mio stretto dovere esporre tutta la verità, astrazione fatta da ogni preconcetto, dirò che se si volesse entrare in un sistema di minor danno di quello che si propone, si dovrebbe abolire il ballottaggio, anzichè subordinarlo all'insuccesso nella prima elezione, per la quale basta l'ottavo degl'iscritti. Così avremmo almeno con noi altri paesi, i quali, a parte quanto in senso contrario è in via d'avvenire per l'Inghilterra, fanno le elezioni a maggioranza relativa. In tal guisa non si offenderebbe l'essenza del regime costituzionale, perchè vi sarebbe la presunzione che, a lato della visibile maggioranza relativa, fosse sottintesa la maggioranza assoluta, mentre le astensioni permettono si presuma rappresentino

voti che accrescono la maggioranza relativa, e la fanno in sostanza maggioranza assoluta. Ma quando noi ammettiamo a sedere nel Parlamento chi ha avuto anche la centesima parte del numero degli elettori iscritti, imperocchè per entrare in ballottaggio bisogna figurare in meno di un ottavo delle liste, ragguagliato agl'iscritti, e abbiamo provato che nei collegi a quattro e a cinque deputati tale ottavo equivale alla trentaduesima parte della disponibilità collettiva dei voti del collegio; in codesto caso, dico, si offende apertamente l'essenza del regime costituzionale, perchè si avranno delle prove autentiche che molti deputati non saranno rappresentanti di collegi, ma di frazioni di collegi, e che invece le altre frazioni contrarie che formano le maggioranze, rimangono senza rappresentanti. Invece un sistema di elezione a maggioranza relativa non lascia in generale la prova positiva che l'eletto non abbia per sè la maggioranza degli elettori del collegio.

Di più, abolendo il ballottaggio si diminuisce grandemente la sfrenata concorrenza di candidature, che ne verrà senza alcun dubbio, una volta che sia possibile essere eletto figurando nelle liste di un ottavo degli iscritti, e anche figurandovi di meno, se non si riesce a primo scrutinio.

Invero, se la legge dà il battesimo di eleggibile a chi ottiene l'ottavo, codesta sola prerogativa, indipendentemente dalle speranze del buon successo, rende onorevole una candidatura che si avvicini, e ancor più se superi, quella meta; dovechè colla legge che ci ha retto fin qui gli uomini politici sono stati trepidanti a portarsi candidati dove la maggioranza favorevole era molto discutibile, e si è considerato quale disfatta il non entrare in ballottaggio, benchè solo per avvicinarsi sia occorso non uno ma due ottavi di voti e più, a intero valore; e non sono stati mollissimi i collegi dove si son presentati più di due candidati, e non pochi dove ce n'è stato uno solo.

Ma quando siavi una legge, la quale determini che, figurando nelle liste degli elettori, nelle proporzioni di un solo ottavo degli iscritti, si può divenire legislatore, si è grandemente incoraggiati - indipendentemente dal merito intrinseco, se non malgrado il suo difetto e sol che si abbia un po' d'influenza o si sia abili a stabilire degli accordi - a portarsi candidati;

chè, anche non riuscendo eletto, chi ha figurato nelle liste per un intero ottavo, ha già conseguito una specie di patente di parlamentare idoneità, che vale sempre a qualche cosa, e da cui ha luogo a bene sperare per l'avvenire.

Oltrechè; in chi vuol conseguire la rappresentanza sorge pure la speranza che quell'ottavo ch'ei non otterrà a prima votazione, non l'ottenga nemmeno alcuno dei suoi competitori. Infatti nella legge è prevista l'ipotesi che se nessuno riuscisse eletto ne' collegi a cinque deputati, si ricorrerebbe al ballottaggio col voto limitato per quattro. In tal caso, come in ogni altro di ballottaggio, questo seguirà fra i candidati che, pur avendo avuto il maggior numero relativo di voti, ebbero contro di sè la grande maggioranza del collegio!

Onde io torno a chiedere, quale minor male, l'abolizione del ballottaggio!

Ritengo sia deplorabile che possa riuscire eletto deputato chi riportò solo pochissimi voti; ma ove si proclamasse a maggioranza relativa e ad unico scrutinio, rimarrebbe il conforto di supporre che sieno moralmente concorsi in suo favore i molti che d'ordinario si astengono.

In Inghilterra, nel Belgio, non si teme di proclamare eletto chi è candidato senza contrasto; poichè quantunque una candidatura senza contrasto non si affermi che da un assai picciolo numero di elettori, pure vi è sempre la presunzione del tacito concorso della maggioranza pel solo fatto di non manifestarsi altre candidature.

Ma quando voi mi raccogliete la prova autentica che i candidati a primo scrutinio non hanno avuto che un minimo numero di voti, e però c'è a ritenere non abbiano presso il corpo elettorale alcuna fiducia, cosicchè non poterono nemmeno figurare nelle liste di un ottavo degli iscritti, non è logico nè giusto che gli elettori debbano procedere ad una seconda votazione, costringendoli a scegliere solo fra un numero doppio di candidati che possono essere egualmente invisibili alla grande maggioranza del collegio. Onde io chiedo: qualunque possa essere il risultato di una votazione a

ballottaggio, sia con numeroso intervento di elettori, sia con grande astensione, si potrà dire che gli eletti rappresentino veramente la maggioranza del collegio, la quale nella prima votazione deve aver mostrato col suo contegno e con i voti precisamente il contrario?

Io spero che il Governo vorrà prendere in qualche considerazione quanto ho avuto l'onore di esporre per amore del vero e del bene, e per l'interesse vivissimo che porto ai principî di libertà e di progresso.

Se ciò avverrà, io ne sarò lietissimo, convinto che la questione ne valga la pena.

Rimedi ve ne sono molti; o che si abbia il coraggio di andare indietro, non nel senso di rimettere la maggioranza assoluta o relativa colla maggioranza del terzo, ma nel senso del progetto dell'on. Depretis che si contentava della maggioranza del quarto degli iscritti e della maggioranza assoluta di votanti; o si scenda ancora esigendo almeno che, eliminato del tutto il rapporto dei votanti cogli iscritti, vi sia la maggioranza assoluta dei votanti. Questo è il mio pensiero conciliativo. Ma sarebbe pure un minor male l'accontentarsi di una maggioranza non inferiore ad un terzo dei votanti.

Se a questo pur vi negate, sarà gran male; ma sarebbe ancor peggio conservare il ballottaggio: abolite almeno questo. E se ciò nemmeno si volesse, fate che non abbia luogo solo fra un numero doppio degli eleggendi, ma fate che ci sia una nuova elezione libera.

L'abbiamo in Germania, altri paesi ce ne danno l'esempio. Forse che per risparmiare un po' di lavoro, deve reputarsi lecito di compromettere l'essenza morale e politica del principio rappresentativo? A tanto danno preferirei si restasse ancora col collegio uninominale; e l'elargito suffragio ne migliorerebbe pur sempre le sorti.

Ma credo che qualche cosa in modificazione della legge che discutiamo si possa e si debba fare; nè temerei che nel senso della verità e della giustizia l'altro ramo del Parlamento negherrebbe il suo voto.

Ed ho finito.

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

PROSPETTO di alcuni rapporti ed effetti nell'ipotesi di elezioni ottenibili coll'ottavo degl'iscritti.

Collegio		Disponibilità di voti		Valore d'ogni voto rispetto		L'ottavo degl'iscritti occorrente all'elezione richiede		L'ottavo degl'iscritti rispetto	
Deputati da eleggere	Elettori iscritti	per ogni elettore	per tutti	al candidato	al collegio	per numero di votanti	per valore assoluto di voto	alla disponibilità totale dei voti richiede votanti	al valore assoluto del voto richiede
1		2		3		4		5	
2	(a) 8,000	2	16,000	1/2	1	1001	(b) 501	(c) 1/16	1/8
3	12,000	3	36,000	1/3	1	1501	501	1/24	—
4	16,000	4	64,000	1/4	1	2001	501	1/32	—
5	20,000	4	80,000	1/4	4/5	2501	626	(d) 1/32	—

(a) Supponiamo proporzionato l'ammontare degli iscritti col numero dei Deputati da eleggere.

(b) Il valore assoluto, o meglio intero, d'ogni voto, risultante dai valori relativi di ciascun nome che si può scrivere nella lista, sarebbe positivamente tale nel sistema del voto cumulativo, pel quale ciascun elettore può attuare tutta la sua facoltà elettorale in prò d'un solo candidato. Nel sistema della legge in discussione può divenire tale, secondo la maggiore o minore armonia che presiede alle elezioni nell'interesse dei rispettivi candidati, per guisa che possa o no rendersi effettivo un proporzionale scambio di voti.

(c) Occorre oltre alla sedicesima parte, ecc., un voto per formare la maggioranza.

(d) Ove si confronti l'elezione col sistema uninominale nelle prove date nelle 7 legislature italiane, e più particolarmente in quella del 1880, si nota che i voti assoluti furono 514, col rapporto di 42 0/10 sugli iscritti e di 67 de' votanti; e se si facesse il confronto coll'esempio della legge nuova che s'intende modificare, sopra 4000 elettori si dovrebbe avere un minimo di 1334 per il terzo degl'iscritti; la maggioranza assoluta di votanti, se fossero tutti gl'iscritti, dovrebbe ascendere a 2001 voti assoluti, cioè d'un elettore che non voti per altri.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, comunico il risultato della votazione per la nomina di una Commissione per l'amministrazione del fondo per il Culto.

Schede	97
Maggioranza	49
Il Senatore Giannuzzi-Savelli ebbe voti 67	
» Finali »	8
» Cencelli »	4
» Mauri »	3

Altri voti andarono dispersi.

Proclamo quindi a Commissario dell'amministrazione del fondo del Culto per l'anno 1882 il Senatore Giannuzzi-Savelli.

Ora la parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori. È noto al Senato che io non soglio domandare

la parola nelle questioni che si allontanano dalle mie ordinarie occupazioni. Se io oggi faccio una eccezione me ne giustifichi la gravità dell'argomento; me ne giustifichi una antica e profonda convinzione ispirata dalla esperienza, e voglia il Senato usarmi la sua consueta benevolenza.

Veramente la relazione, con tanta dottrina e con tanta diligenza compilata dal mio onorevole amico, il Senatore Lampertico, portando in campo gli argomenti tutti a favore e contro di questo progetto di legge, quasi parrebbe potesse dispensarci da una discussione. Se non che quegli argomenti, classificati questione per questione, e messi gli uni contro gli altri, sembrano soldati ripartiti per plotoni, che stiano, dirò così, con l'arme al piede, e non sieno vivificati dal calore della lotta.

Quindi a me parve, che la discussione del Senato fosse invece più necessaria che mai per-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

chè dall'una parte e dall'altra qualcuno lor desse vita, e li animasse.

Similmente mi parve importasse che il voto del Senato, aspettato con tanta ansietà nel paese ed anche all'estero, dovesse apparire appoggiato a ragioni valide, qualunque ne fosse il risultato.

Nell'esaminare con molta attenzione, con molta diligenza quegli argomenti che nella relazione sono registrati, i quali conforterebbero la mia opinione su questa legge, mi parve però che taluni facessero difetto. Alcuni veramente il relatore non poteva dire, perchè in certo modo si riferiscono a questioni estrinseche, a questioni dirò così pregiudiziali. Altri forse non furono nel seno dell'Ufficio Centrale considerati.

Io cercherò soprattutto di attenermi a questi. Però, siccome essi facilmente s'intrecciano con quelli che non sono sfuggiti all'onorevole relatore, così il Senato vorrà essermi cortese di un poco di pazienza, se mi verrà fatto di toccare anche di questi ultimi.

Ebbene, o Signori, prima di tutto io non credo che nella storia parlamentare vi sia un altro esempio di una legge organica di grandissima importanza, la quale, votata dai due rami del Parlamento, sia stata riformata poche settimane dopo, ed anzi nella stessa sessione.

Io me ne meraviglio tanto più che la riforma di quella prima legge, che noi abbiamo votato nel dicembre decorso è una riforma che la investe in una delle sue parti le più sostanziali.

Si dirà che il Senato non ignorava, quando votò quella legge, che era già presentata alla Camera questa nuova che oggi noi discutiamo.

Quando il Senato deliberò la legge elettorale coll'allargamento del suffragio, si dirà che esso non ignorava che lo scrutinio di lista era già in corso di esame presso l'altro ramo dal Parlamento.

Però io rammenterò che taluno di noi, appunto perchè questo fatto era a cognizione nostra, taluno di noi ebbe l'idea di proporre la sospensione della discussione della legge elettorale finchè lo scrutinio di lista non fosse giunto al Senato.

Mi ricordo che l'onorevole Presidente del Consiglio combattè questa proposta, la quale non era che accennata vagamente, dichiarando al Senato che lo scrutinio di lista non era ma-

turo, e lasciando intendere che molto tempo ancora sarebbe occorso affinchè si maturasse.

Il fatto però ha dimostrato che chi avesse nutrito questa speranza si sarebbe ingannato.

Ma questo non basta.

Una riforma della legge elettorale, in tutti i paesi costituzionali del mondo, ha per primo effetto di esautorare il corpo elettorale esistente; e questa mi pare una massima indiscutibile.

Ora egli è evidente che alle leggi già votate, alle leggi organiche esistenti dopo promulgata la legge elettorale, non sia conveniente introdurre variazioni sostanziali senza che intervenga il voto dei rappresentanti del nuovo corpo elettorale.

Quest'osservazione, che a me pare tanto grave e di tanto peso, non ho sentita fare finora in nessuna delle discussioni che son avvenute dopo la pubblicazione della legge del 22 gennaio.

E quanto a me, dico il vero, me ne sono meravigliato per modo che ho creduto opportuno e conveniente profittare di quest'occasione per formularla nell'aula del Senato; perchè mi pare che essa abbia qui tanto più opportuna sede in quanto quest'alta Assemblea ha la missione di tutelare i grandi principî sui quali si fondano le istituzioni dello Stato.

Ma non basta ancora.

A giudicare dal calore col quale gli onorevoli signori Ministri combattevano nella discussione del decorso dicembre quei modestissimi emendamenti che furono proposti dal nostro Ufficio centrale, bisogna credere, almeno questa fa l'impressione che io ne ebbi, bisogna credere che reputassero la nuova legge elettorale veramente una perfezione.

Ebbene, o Signori, avete sentito che uno dei principali argomenti coi quali si sostiene la legge presente è che quella legge elettorale del dicembre ha bisogno d'un correttivo. Infatti è stato detto anche ieri in questa stessa discussione che lo scrutinio di lista è il correttivo dell'allargamento del voto.

Ma quello che sembra anche più singolare si è che tutti convengono, e ne convengono ancora i signori Ministri, che questo correttivo anch'esso ha poi bisogno di essere corretto; e quindi ne è venuta l'ammissione nella legge — diremo più tardi in che misura e in che pro-

porzione — l'ammissione nella legge del principio della rappresentanza delle minoranze.

Io confesso che queste poche considerazioni preliminari, che sono andato svolgendo, già mi disporrebbero a respingere questa legge quando essa non fosse profondamente modificata.

Entrerò adesso un po' più avanti nella questione di merito.

Si è detto adunque che lo scrutinio di lista è il correttivo dell'allargamento del suffragio. Ora, o Signori, a me pare che male veramente questa affermazione possa giustificarsi. Voi sapete che noi abbiamo accettato francamente, sinceramente e senza secondi fini la estensione del suffragio proposta colla legge del dicembre decorso. Il Senato anzi in quell'occasione tentò ogni sforzo per allargare ancora quell'estensione del suffragio.

Nè io fui degli ultimi, sebbene con poca fortuna, ad insistere perchè in talune applicazioni si andasse con più larghi concetti. La ragione che guidava me, come molti dei miei onorevoli colleghi ad accettare pienamente codesta innovazione quantunque ardua, era la intera fiducia che abbiamo nell'indole, nel carattere, nel patriottismo delle popolazioni italiane.

Signori! Io non sono certamente (e tutti lo sanno) tra coloro i quali si facciano adulatori del popolo, tra coloro che incoraggiano in esso aspirazioni che non saprebbero poi realizzarsi, tra coloro che gli parlano di diritti, senza parlargli dell'importanza dei corrispettivi doveri. Ma o Signori, io, nella mia lunga esperienza, non ho mai veduto che le popolazioni italiane quando sono chiamate a giudicare di un fatto, di una persona, quando se ne dettero loro i mezzi non giudichino rettamente.

Ebbene, agli occhi miei lo scrutinio di lista non fa che inceppare, non fa che rendere difficile quel giudizio che all'elettore si chiede, quando si tratta di formare la rappresentanza nazionale.

È stato detto ieri dall'onorevole senatore Carracciolo, e lo si legge eziandio nella relazione dell'Ufficio centrale, che poco importano la forma e il modo di eleggere, per ottenere il risultato che il paese ha diritto di aspettarsi. Ma io non posso davvero dividere questa opinione ecclettica, per non dir altro.

Signori, noi abbiamo chiamato ad esercitare il diritto elettorale circa due milioni di cittadini;

siamo scesi anche in talune classi le quali hanno bisogno che questo esercizio sia loro in tutti i modi facilitato; siamo scesi tra quelli i quali hanno bisogno che gli organismi sieno il più possibile semplici, naturali, accessibili.

Ebbene, o Signori, io credo che ci sia una grande distanza tra quella semplicità a cui giungevano i sistemi fin ora praticati, e le complicate a cui si va incontro con questa nuova legge elettorale.

Lo scrutinio uninominale permetteva e permette all'elettore di usare del suo diritto con piena conoscenza del candidato; non l'obbligava che a scrivere un nome sopra un pezzo di carta; facilitava insomma il più possibile la operazione. Ora, collo scrutinio di lista voi costringete l'elettore a scrivere più nomi in una scheda. Se uno egli ne conosce, bisognerà che ne scriva altri due che non conoscerà, e dovrà subire l'influenza, tutti ne convengono, di Comitati e di partiti.

Ebbene, o Signori, io credo che il Senato debba fermare molto la sua attenzione su questo punto.

Io ricorderò un fatto accaduto a noi stessi. Quando venne ad alcuni dei precedenti Ministri di parte moderata, l'idea di mettere in uso le cosiddette leggi *omnibus*, si vedeva allora venire in Senato una legge multipla che bisognava votare tutta intera.

E se si voleva accettare quella parte di codesta legge, che spesso era indispensabile, urgente; bisognava, per necessità, votare eziandio, quelle altre parti, che qualcheduno avrebbe certamente volentieri respinto.

Noi ci lagnavamo allora che fosse in tal guisa vincolata la nostra libertà di votare.

Ebbene, o Signori, lo scrutinio di lista fa all'elettore quello che le leggi *omnibus* facevano a noi, imperocchè l'elettore il quale vuol dare il suo suffragio ad un nome, è costretto di subirne altri due, o tre, o quattro che non conosce affatto, e che gli sono imposti, affinché il suo voto non si annulli, e possa trionfare il candidato che egli sostiene.

E guardate, che c'è questa differenza fra le leggi *omnibus* e lo squittinio di lista: che quelle erano un'eccezione, e lo scrutinio di lista diventa la regola.

Dunque, o Signori, io credo che, mentre nel collegio uninominale l'elettore aveva pienis-

sima libertà del suo voto, mentre sapeva che cosa faceva, mentre non aveva nessuna coercizione, adesso collo squittinio di lista, sarà costretto a votare come gli sarà imposto da comitati a lui ignoti e che hanno dato a se stessi arbitrariamente il mandato di istruirlo; da partiti esistenti nei centri più o meno lontani, che egli neppure conoscerà. In sostanza voi venite così a limitare, a paralizzare la libertà del suo voto, l'esercizio coscienzioso del suo diritto.

Ne risulta che questo non può chiamarsi un correttivo dell'allargamento del voto, se non in quanto si diffidi dell'uso opportuno e coscienzioso che le popolazioni italiane sapranno fare di questo nuovo diritto, si diffidi in sostanza delle loro intenzioni, del loro patriottismo.

Io non entrerò in questioni teoriche, darò qualche esempio pratico dal quale il Senato potrà più facilmente rilevare quali inconvenienti sorgano dal sistema che sarà inaugurato se questa legge è approvata.

Parlerò di luoghi che conosco.

Io sono elettore nel collegio di Borgo San Lorenzo. Questo collegio si unirebbe adesso ad altri due che sono: la Rocca San Casciano e il Pontassieve, formando un territorio il quale è diviso in mezzo dall'alta catena dell'Appennino. Mi si dice che facilmente gli elettori potranno intendersi tra loro. Oh bella! Sapete o Signori, come gli elettori di questo territorio faranno per andarsi a trovare tra loro?

Quel territorio si distende dalla porte di Forlì alle porte di Firenze, dalla provincia di Bologna a quella di Arezzo. Gli elettori della Romagna toscana se vogliono mettersi in contatto con quelli del Val d'Arno sono costretti a pigliare la ferrovia di Forlì, andare a Bologna a Pistoia, a Firenze e poi venire per la ferrovia di Roma fino al Ponteassieve e a Figline. Niente meno che 237 chilometri di viaggio. Io domando se in codesto stato di cose è mai possibile che gli elettori arrivino a mettersi d'accordo ad intendersi. Essi dovranno naturalmente farsi imporre la volontà dei comitati residenti a Firenze. Questo è chiaro. Dove andrà, io mi domando, la libera scelta e la coscienza dell'elettore?

E, naturalmente poi, in questo stato di cose le elezioni saranno fatte dai partiti i meglio

organizzati, e se il Governo, come spero, non vorrà imporre la sua volontà, avremo la lotta fra il clero e le sette. Ecco l'ultimo risultato a cui arriveremo con questa riforma.

Tra le cose singolari che sono da considerare, havvi questa, che anche supponendo possibile la intelligenza fra le diverse parti del collegio, la vittoria sarà di coloro i quali mancheranno alle parole date, agli impegni presi.

Supponete infatti un collegio nuovo composto di tre degli attuali collegi, supponete che contenga 6000 elettori, 2000 per ciascuno dei vecchi collegi: supponete che vi sia una maggioranza di 3600 voti repartita con 1200 per ciascheduno dei collegi stessi. I vecchi collegi si porranno d'accordo; concorderanno una terna di nomi nella quale ognuno di essi vorrà avere il proprio candidato: e questo è certo che si tenterà dappertutto. Ebbene, se uno di questi vecchi collegi, dopo aver fatto e concordato una terna manca alla parola e non porta i candidati degli altri due, il candidato di quel collegio otterrà 3600 voti, mentre gli altri due non ne avranno che 2400. Ma la minoranza ne avrà appunto altrettanti, e basterà che poche schede della parte fedifraga vadano ad unirsi alla minoranza perchè essa faccia trionfare due dei suoi candidati.

Con questi sistemi complicati adunque, invece di moralizzare le elezioni, si riesce a incoraggiare la immoralità.

Un'altra considerazione che io sottopongo alla esperienza degli onorevoli Ministri è che mi pare abbia un certo valore è questa:

Io credo che in ogni elezione generale si siano trovate 20, 25 o 30 elezioni che sono state poi annullate per irregolarità. Naturalmente, siccome coll'ultima legge che abbiamo fatto, abbiamo moltiplicato i casi di nullità e abbiamo introdotte disposizioni molto più rigorose, queste nullità saranno più frequenti.

Per il passato le elezioni contestate si verificavano più o meno su tutta la superficie del paese. Quando si veniva alla convocazione della Camera c'erano dunque 25 o 30 collegi che non erano rappresentati per un dato tempo. Sopra un numero di 508 deputati poteva essere poco male; si procedeva con rigore alla verifica di questi casi.

Ora, se voi mi date lo stesso numero di nullità esteso nella medesima proporzione a tutto

il paese col nuovo sistema, voi arrischiare di annullare l'elezione non già di 20 o 30 deputati, ma di 20 o 30 grandi collegi, ossia di paralizzare 120 o 150 deputati.

Evidentemente le Commissioni che esamineranno questi fatti saranno costrette ad essere più correnti, e tutto il rigore delle punizioni, tutta la severità della legge andrà in fumo e sarà lettera morta.

Io non voglio tediare maggiormente il Senato con questi esempi. D'altronde gli onorevoli precipuanti hanno discusso abbastanza dei vantaggi e degli inconvenienti del collegio uninominale; nè io intendo di analizzare i loro argomenti.

Dirò solamente una cosa. Noi italiani abbiamo da trenta anni il collegio uninominale. Il Piemonte lo ha avuto dal 1848 al 1859; ed è col collegio uninominale, che si è compiuta la grande impresa del nostro risorgimento. È col collegio uninominale, che il Governo del Re Vittorio Emanuele ha potuto andare gloriosamente da Novara a San Martino. Dopo la proclamazione del regno d'Italia, noi abbiamo sempre avuto il collegio uninominale, ed è col collegio uninominale, che l'Italia ha acquistata intera la sua indipendenza, ha ottenuta la sua capitale, ha formato il suo esercito e la sua marina, ed ha fatto il pareggio delle sue finanze. E la parte politica stessa, che ora siede al Governo, dovrebbe pur ricordare con gratitudine che è col Collegio uninominale, che successivamente ha guadagnato terreno, e dall'essere minoranza ha finito col divenire maggioranza.

Ora, o Signori, questi son fatti. Io rispetto altamente le meditazioni dei grandi pensatori; io accolgo con grande deferenza le teorie loro. Però, mentre noi abbiamo un fatto così sostanziale da produrre, a favore del collegio uninominale, domando quali sono i fatti, che stanno a favore dello scrutinio di lista? Questo o Signori, mi pare per noi il punto veramente capitale.

Lo scrutinio di lista è stato adottato in diversi paesi. È stato adottato in Danimarca, in Francia, donde, io credo, ebbe la sua origine prima, in qualche Stato dell'America, in Inghilterra, nel Belgio e nella Svizzera. Io l'ho veduto funzionare nel 1849 anche in Toscana.

Non parlerò della Toscana, dove fu applicato

in modo che lasciò in ogni animo onesto la più sinistra impressione.

Ma, chi voglia guardare un poco alla storia dello scrutinio di lista negli altri paesi, troverà che a buon conto in Francia è stato proclamato due volte e due volte abolito, sostituendovi puramente e semplicemente lo scrutinio uninominale.

In Inghilterra, come avete udito, lo scrutinio uninominale è il sistema generale. Nei luoghi dove c'erano per eccezione collegi a più deputati, lo scrutinio di lista è stato tolto di mezzo, e vi fu sostituito il voto limitato. Lo stesso è accaduto, in sostanza, dappertutto. Io ho trovato che dappertutto dove fu ammesso, lo scrutinio di lista, è stato abbandonato sia tornando al collegio uninominale, ovvero introducendo il suffragio limitato, o qualche altro mezzo che permetta di ottenere la rappresentanza delle minoranze. Di più, nei luoghi ove esiste ancora c'è una opinione pronunziatissima per arrivare ad uno di questi due risultati: O al ritorno al collegio uninominale o all'introduzione del suffragio limitato o di altri modi di rappresentanza delle minoranze.

Ma intendiamoci bene, Signori, la rappresentanza delle minoranze si è introdotta sempre non già concedendole un voto soltanto nei collegi a cinque deputati, ma anche a quelli a quattro e perfino in quelli a tre.

La Spagna, per esempio, che è stata citata, ha il voto limitato nei collegi di tre deputati. Gli elettori fanno una scheda di due nomi, per lasciare posto alla rappresentanza delle minoranze.

Ora io credo che la nuova legge, se accoglie il principio, lo accoglie però in una misura assolutamente inefficace. Tanto che se un caro amico della mia gioventù, il celebre poeta popolare Giuseppe Giusti, vivesse ancora e sedesse (come ne avrebbe il diritto) su questi banchi, egli direbbe che il Ministero *spalanca uno spiraglio* in prò delle minoranze.

Il diritto di un solo voto accordato ai collegi di 5, con quel diminutivo che è poi il ballottaggio, è ridotto a così piccola cosa che in verità, come diceva l'onorevole mio amico, il Senatore Brioschi, si potrebbe anche farne di meno.

Si dice che accordare il diritto di suffragio alle minoranze nei collegi di tre Deputati sa-

rebbe ingiusto, ma a me pare che sia molto più ingiusto esporre tutti i collegi di tre Deputati, che sono poi i più, a questa eventualità, che se due dei tre vecchi collegi si mettono d'accordo tra loro, il terzo rimane senza rappresentanza.

Questo evidentemente è l'inconveniente a cui andiamo incontro in tutte le parti d'Italia.

A me quindi parrebbe molto più savio partito l'accordare il suffragio limitato non solo ai collegi di cinque Deputati, ma a quelli di quattro ed anche a quelli di tre, e far così un largo esperimento, piuttostochè ammettere il principio per poi ridurlo nella applicazione a proporzioni, mi si perdoni la parola, a proporzioni derisorie.

Ho già detto, che a diminuire ancora gli effetti dell'introduzione tanto limitata di questo principio, interviene il ballottaggio. Io non mi estenderò su questo punto giacchè voi tutti avete sentito le serie osservazioni che sopra di esso sono state fatte; ma è evidente che quando in uno scrutinio limitato, sia pure in collegi di 5 Deputati, avvenga il ballottaggio fra due nomi, uno della maggioranza ed uno della minoranza, quest'ultimo rimarrà fuori evidentemente.

In sostanza, col sistema che si vuole adottare noi avremo gl'inconvenienti tutti dello scrutinio di lista e sopra tutto quello di ridurre una parte notevolissima dei collegi attuali a non aver più rappresentanza in Parlamento.

Io non voglio tediare maggiormente il Senato e mi riassumo. E prima di tutto raccomandando queste osservazioni alle meditazioni de' miei Colleghi. In quanto a me poi, se dalla discussione e dalle modificazioni che saranno proposte non ne verrà che sia introdotta più largamente in questa legge la rappresentanza delle minoranze, sarò costretto dalla mia coscienza a darle un voto contrario.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Io sono agli ordini del Senato, ma non vorrei essere indiscreto; io prego quindi l'onorevole Presidente a voler interrogare il Senato se crede che io parli, oppure che si rimandi a domani il seguito della discussione.

Voci. Parli, Parli.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede che il Senatore Canonico debba parlare adesso o

vuole rimandare la seduta a domani. Quelli che intendono che debba parlare immediatamente sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Ha la parola il Senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Io non intendo certamente di fare un discorso. Sarebbe una temerità dopo i dotti discorsi che nell'uno e nell'altro senso abbiamo udito finora, sarebbe indiscrezione verso il Senato costringerlo ad ascoltare per lungo tempo un inesperto oratore, quale io mi sono. Io intendo unicamente di esporre succintamente i motivi del mio voto.

Premetto che in verità io non do un'importanza eccessiva al metodo dell'elezione, poichè concordo con la sentenza del Guizot, ricordata dall'egregio ed onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che *ce qui fait réellement les élections c'est le vent qui souffle et l'impulsion que les événements impriment aux esprits*.

Però non può certamente disconoscersi che la base dell'elettorato ed il metodo con cui il diritto di elettore si esercita, hanno una grande influenza sul risultato delle elezioni, massime poi quando, come avviene nel caso presente, la quistione di metodo involve una quistione di principio. Il progetto di legge che ci sta dinanzi, lo confesserò francamente, non è per me l'ideale; ma, secondo il mio modo di sentire, guardando la cosa dal punto di vista pratico, allo stato in cui sono ora le cose, non si tratta per me di vedere se questa sia la migliore tra le leggi elettorali possibili; si tratta di vedere se nelle condizioni in cui ci troviamo, vi siano ragioni sufficienti o per respingerla, o per modificarla.

Nel progetto di legge che discutiamo vi sono due punti essenziali: uno di metodo, cioè lo scrutinio di lista, l'altro che, sotto apparenza di semplice procedura, rinchiude una vera questione di principio: la rappresentanza delle minoranze mercè il voto limitato.

Io non vi tratterò sul primo di questi punti, poichè in verità nulla saprei aggiungere a quanto fu scritto e detto in proposito. Solo dirò una parola sulla rappresentanza delle minoranze mercè il voto limitato; tanto più che da quanto ho potuto scorgere, vi sarebbero molti i quali accetterebbero lo scrutinio di lista, se la rappresentanza delle minoranze, mercè il voto limitato, fosse più largamente estesa.

Ond'è che nella discussione attuale, secondo me, uno dei punti praticamente più importanti sta nel vedere se sia o no il caso di estendere questa rappresentanza oltre i limiti che ci vengono proposti.

Per verità, considerando il principio in se stesso, io potrei non accettarlo. In un paese retto a sistema rappresentativo, la prima condizione perchè un tale sistema sia una realtà mi pare essere questa: che ciascuna opinione possa essere rappresentata.

So bene che molti trovano la rappresentanza naturale delle minoranze, nel risultato definitivo di tutte le elezioni del Regno; e vedrebbero quindi una duplicazione artificiale nella rappresentanza delle minoranze in ciascun collegio.

Io comprendo e rispetto questo punto di vista; e forse non sarei neanche alieno dall'accettarlo se fosse mai possibile che tutto lo Stato costituisse un solo collegio elettorale, poichè allora certamente sarebbe molto difficile la influenza preponderante di qualsiasi partito.

Ma, nelle condizioni attuali, questa sarebbe una vera utopia.

Per conseguenza, ciò posto, non mi sembra giusto (ed in questo convengo con quanto diceva l'onorevole Senatore Brioschi) che in un collegio, poniamo, di 2000 votanti, l'opinione di 1001 sia rappresentata da 4 o 5 Deputati, e che invece l'opinione degli altri 999 possa non avere nella Camera neppure un solo rappresentante, come ciò potrebbe avvenire senza la limitazione del voto.

Per altra parte tuttavia devo confessare che, quando mi posi a considerare questo sistema nella pratica sua applicazione, tenendo conto cioè delle condizioni concrete in cui si trova, a mio avviso, attualmente l'Italia, mi parve che esso non sia scevro di gravi inconvenienti. Per modo che il facile dilemma: — o il principio è cattivo, e perchè lo ammettete nei collegi a 5 deputati? o il principio è buono, e perchè non lo estendete a tutti? — dilemma teoricamente inappuntabile, mi parve dal punto di vista pratico, più specioso che vero. Lasciando in disparte che finora non vi è (nè vi sarà, chi sa per quanto tempo) un numero eguale di elettori e di Deputati per tutti i collegi; affinchè la rappresentanza delle minoranze, mediante il

voto limitato, possa diventare una realtà, è indispensabile (a senso mio) che le condizioni dei partiti siano tali da potere con fondamento presumere che ciascun partito voterà compatto per i propri candidati. Altrimenti si corre il rischio della coalizione tra partiti diversi, i quali, coll'unire i loro sforzi (benchè talora per fini opposti), potrebbero prevalere, benchè in minoranza, sulla maggioranza reale.

Dirò di più. Anche senza coalizione, basterà che la maggioranza sia scissa e la minoranza compatta, perchè col sistema del voto limitato la seconda trionfi sulla prima.

È evidente che se quei 1001 votanti di cui ho parlato poc'anzi si scindono, anche solo in due gradazioni diverse, i 999, od anche meno, se votano compatti, finiranno per diventare maggioranza. Ora, guardando la condizione presente dell'Italia con occhio spassionato ed imparziale, possiamo noi dire che, al momento in cui ci troviamo, i partiti siano così disciplinati e compatti da poter presumere con fondamento che ciascuno di essi voterà come un sol uomo per i candidati che rappresentano la propria idea?

Io per me (potrò sbagliarmi) io non lo credo. Ma supponiamo pure che ciascun partito voti concorde. Non dobbiamo tuttavia dissimularci un fatto, la cui trascuranza potrebbe condurci a conseguenze, secondo me, funeste; ed è perciò che mi permetto di chiamare su questo fatto l'attenzione del Senato.

Da un lato noi abbiamo la maggioranza liberale frazionata in vari gruppi ciascuno dei quali, sotto il colore di una diversa gradazione politica, rappresenta spesso, più che un'idea, l'azione di qualche distinta e vigorosa personalità. Dall'altro abbiamo, ai due poli opposti, due minoranze, di cui una soprattutto è potente per energia, per compattezza, per disciplina, per aderenza, per operosità calma, tenace e persistenza.

Io non temo, lo dico schietto, di veder entrare alla Camera i rappresentanti della prima, e, un giorno o l'altro, forse anche i rappresentanti della seconda di queste minoranze. Dirò anzi di più. E qui dirò forse una cosa che potrà non gradire a taluno. Io credo che, fino ad una certa misura, ciò non sia un male. Perchè? Perchè ogni elemento che non trova la via legale di estrinsecarsi, si getterà, più o

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1882

meno apertamente, nelle vie rivoluzionarie; ed invece di essere uno stimolo utilissimo alla lotta, e quindi alla vita, al progresso, diventerà facilmente una fonte d'agitazione, di disordini, di pericoli sociali. Un torrente, interrotto nel naturale suo corso, straripa ed inonda; la medesima quantità di polvere che è micidiale compressa in una bomba, non è più temibile bruciata all'aperto.

Ma vi ha un'altra considerazione più grave. Io sono certo che il giorno in cui i partiti estremi cominciassero ad entrare nella Camera, si produrrebbe una scossa salutare nella vita politica e morale della Nazione, e verrebbe scongiurata l'atonia pericolosa che la minaccia. Le varie frazioni liberali sentirebbero il bisogno e il dovere di fare il sacrificio dei punti secondari e stringersi fortemente insieme per difendere e salvare i punti essenziali; alle questioni di persone, sempre meschine e sempre sterili, comincerebbero a sottentrare le questioni di principi, sempre nobili e sempre feconde.

Si risveglierebbero allora, io ne sono certo, le energie lateenti della Nazione; la quale talora sembra sonnecchiare nei tempi ordinari, ma nei momenti gravi si è sempre risvegliata ad un tratto gigante, e con un senno pratico meraviglioso ha sempre manifestato un apprezzamento giusto della situazione e la grandezza del genio italiano.

Allora vedreste le masse, che ora sembrano indifferenti alla vita politica, perchè per lo più essa si agita soltanto alla superficie, interessarvi cordialmente; perchè la sentirebbero allora toccare il midollo delle questioni da cui dipende l'esistenza morale ed economica del paese.

Noi lamentiamo che i forti caratteri si vengono ogni dì più spegnendo sotto il soffio deleterio dello scetticismo e della mollezza. Ebbene, io sono certo che quei grandi caratteri risorgerebbero, non appena sorgessero quelle questioni grandi e vitali, che scuotono tutte le fibre dell'anima umana e che non ammettono gradazioni, non ammettono più, permettetemi la parola, tinte grigiastre, ma costringono l'uomo a manifestarsi chiaramente quale è: o bianco o nero. Allora quei che adesso, sotto benevole apparenze, guardano il nostro paese con fine e dubitoso sorriso (per non dire di più), si accorgerebbero che in questa povera

Italia qualche poco di vita c'è ancora, e che, conscia della sua elevata missione, non solo non è indegna del suo grande passato, ma è capace di preparare a sè e alle altre Nazioni un più grande avvenire. (*Bene*).

Quindi non credo un male che anche le minoranze opposte, di colore più spiccato, possano avere qualche voce in Parlamento. Però mi affretto a soggiungere, che se è bene, a mio credere, che i partiti estremi abbiano alla Camera i loro rappresentanti, non è bene che vi si trovino in posizione tale da poter prevalere. E questo io dico, non perchè io creda potersi creare mai un monopolio politico a danno di qualsiasi partito, ma perchè non è giusto che le minoranze coalizzate possano, a motivo delle divisioni del partito liberale, diventare la maggioranza legale, mentre non costituiscono la maggioranza reale della Nazione.

Ma so bene che si dice:

Qui si tratta di un diritto; e quando si tratta di diritto non vi sono considerazioni di convenienze che valganò. Dove sarebbe la libertà se tutto si riducesse in fine al dispotismo del partito dominante?

Rispondo: Di fronte al diritto che ciascun partito ha di essere rappresentato alla Camera, sta il diritto della Nazione di non lasciarsi sopraffare dai nemici delle istituzioni esistenti. Niuno ripete più volentieri di me il celebre motto: *il faut que la liberté soit libre*; ma non vi può essere libertà di distruggere la libertà, e non posso riconoscere a nessun partito, a nessuna coalizione di partiti il diritto di attaccare direttamente o di minare indirettamente l'esistenza politica del mio paese.

Ora, limitata com'è nel progetto di legge attuale la rappresentanza delle minoranze mercè il voto limitato, non è certo a temere che i partiti estremi, anche coalizzandosi tra loro, giungano mai a costituire la maggioranza.

Si è detto e ripetuto che l'applicazione del voto limitato a soli 38 collegi è soverchiamente ristretta; ma, secondo me, vi sono tre considerazioni che sconsigliano dall'introdurre per ora nella legge una maggiore estensione di quel principio.

La prima si è che, trattandosi di un sistema nuovo per noi e fortemente contrastato, la prudenza esige che se ne faccia prima l'esperimento su piccola scala; ed in ciò sono lieto di

concordare coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale con molta sapienza osservava non essere conveniente accumulare più riforme politiche ad un tempo.

La seconda considerazione si è che, per manifestare un'idea e suscitare una lotta di principî, può bastare in Parlamento anche la voce di un solo.

Le minoranze non hanno quindi a temere: poichè per la potenza, per la intrinseca vita delle idee, quando esse sono vere, l'efficacia morale della parola è spesso assai più forte che non il valore numerico ed ufficiale dei voti.

La terza considerazione è questa: che al punto in cui sono ora le cose, di fronte ad una Camera, che col votare l'estensione della base elettorale ha generosamente (mi si permetta la frase) esautorato se stessa, dichiarando implicitamente che non costituisce più la rappresentanza reale del paese; di fronte al movimento che si è già manifestato dopo la promulgazione della prima parte di questa legge; di fronte alle questioni gravissime, sia interne sia estere, che ci premono da ogni parte, importa sommamente, a mio avviso, che la sanzione definitiva di questa legge non venga più oltre ritardata.

Certo, nessuna cosa umana può dirsi perfetta, ed io non credo che neppure questa legge sia tale. L'esperienza suggerirà le modificazioni

da farsi; ma intanto non lasciamo più oltre il paese in sospenso; facciamo in modo che da una Camera rin vigorita da nuovi elementi possano venire al più presto discusse le importanti riforme che già sono pendenti.

È per queste considerazioni che, salva la questione di principio, e guardando la cosa soltanto dal punto di vista pratico, se credo non esser nocivo, se anzi credo esser utile fino a una certa misura lo sperimentare la rappresentanza delle minoranze, mercè il voto limitato in quella proporzione che ci è proposta, crederei pericoloso e meno prudente nelle condizioni attuali dei partiti in Italia, estenderla maggiormente; ed è perciò che io voterò il progetto tale e quale ci venne presentato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Invocando l'ora tarda, pregherei il Senato di permettermi di pronunciare il mio discorso domani.

PRESIDENTE. Il Senatore Guarneri propone che il suo discorso sia rimandato a domani.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Domani seduta alle ore 2 col seguito della discussione sullo scrutinio di lista.

Il signor Senatore Guarneri avrà la parola pel primo.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).